CITTA' DI ERCOLANO

Provincia di NAPOLI

Settore Lavori Pubblici
Dirigente: ing. Aniello Moccia

Corso Resina, 39 – 80056 Ercolano (NA) - P. IVA: 01546501212 – Cod. Fisc.: 80017980634

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

Ripristino strutturale di un tratto di Via Croce dei Monti

che si presenta parzialmente crollato nel suolo agricolo sottostante

(art. 36 comma 2 lett. b) ed art. 59 comma 1-bis del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.)

Progettista: ing. Claudio Presutti

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Aniello Moccia

Data: lug 2019

1

Capitolo 1 – Disposizioni generali 4

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI 4

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO 4

Art. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO, SUPPLENTE 5

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 9

Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 9

Art. 6 – PROGRAMMA ESECUTIVO, PIANIFICAZIONE DELL'OPERA, PROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTI 10

Art. 7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 12

Art. 8 - INVARIABILITA' DEI PREZZI 12

Art. 9 – PROGETTAZIONE OPERATIVA (O COSTRUTTIVA) E DISEGNI "COME COSTRUITO" 13

Art. 10 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO – ANTICIPAZIONE – REVISIONE PREZZI – PREZZO CHIUSO 13

Art. 11 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO 13

Art. 12 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE 14

Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 14

Art. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI 14

Art. 15 - TERMINI STIPULA CONTRATTO – SPESE - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 15

Art. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 16

Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 17

Art. 18 - NUOVI PREZZI 17

Art. 19 - LAVORI IN ECONOMIA 18

Art. 21 - SICUREZZA CANTIERE - CONSEGNA DEI LAVORI - MOBILITAZIONE 19

Art. 22 - DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO 21

Art. 23 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - IMPIANTO DEL CANTIERE 22

Art. 24 - ORARIO DI LAVORO 22

Art. 25 - DIREZIONE LAVORI – ORDINI DI SERVIZIO 23

Art. 26 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA 23

Art. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 24

Art. 28 - PROROGHE 24

Art. 29 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 25

Art. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 25

Art. 31 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE 26

Art. 32 - ANNOTAZIONE CONTABILE DEI LAVORI 26
Art. 33 - CONTABILITA' DEI LAVORI 27
Art. 34 - LIQUIDAZIONI IN ACCONTO E RATA DI SALDO 27
Art. 35 - CONTO FINALE 29
Art. 36 - COLLAUDO 29
Art. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO 29
Art. 38 - ONERI DELL'APPALTATORE 30
Art. 39 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - TRATTAMENTO ECONOMICO 32
Art. 40 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 33
Art. 41 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI 33
Art. 42 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE 34
Art. 43 - GARANZIE 34
Art. 44 - CONTROVERSIE 34
Art. 45 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 34
Art. 46 - CONSEGNA DELL'OPERA ALL'ENTE APPALTANTE 35
Art. 47 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI 35
Art. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 36
Art. 49 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICORRENTI NEL CAPITOLATO E NEL RAPPORTO CONTRATTUALE 36
Capitolo 2 – progettazione esecutiva: disciplinare prestazionale *40*
Art. 1 - OGGETTO E PRESCRIZIONI GENERALI 40
Art. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' 41
Art. 3 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE 42
Art. 4 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI 42
Art. 5 - GARANZIE E PENALI 44

Capitolo 1 – Disposizioni generali

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di Ercolano e l'impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Determina altresì le condizioni tecniche normali per lo svolgimento dei lavori relativi all'oggetto dell'appalto di cui all'art.2.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel seguito sarà indicato con la sigla "**C.S.A.**" mentre il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m. e i., sarà indicato come "*Codice Appalti*" utilizzando la sigla "**C.A.**"; il Regolamento di attuazione della legge in materia dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (S.U. n. 288 del 10/12/2010 – S.O. n. 270) e s. m. e i., per la parte ancora in vigore, sarà indicato come "*Regolamento Generale*" utilizzando la sigla "**R.G.**"; il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 18/04/2000 n. 145 (G.U. 07/06/2000 n. 131), per la parte non abrogata dall'art. 358 del R.G., sarà indicato con la sigla "**C.G.A.**"; il regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», approvato con D.M.(MIT) 07.03.2018 n. 49, sarà indicato con la sigla "**R.D.L.**".

Per le definizioni si rinvia all'art. 3 del C.A. nonché alle altre definizioni stabilite dalle altre norme in materia e richiamate nel presente C.S.A..

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

Il presente appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva (da parte dell'impresa appaltatrice) e l'esecuzione **a corpo** di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente compiuti, funzionanti ed ultimati i lavori di **ripristino strutturale di un tratto di Via Croce dei Monti che si presenta parzialmente crollato nel suolo agricolo sottostante** secondo il progetto definitivo validato dal RUP con verbale in data **19.11.2018** prot.n. **62981** ed approvato con delibera di G.C. n. **515** del **20.11.2018**

L'appalto, così definito ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis del C.A., viene denominato appalto integrato.

Il progetto definitivo è stato ritenuto dall'Appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per la progettazione esecutiva e per la sua esecuzione per il prezzo indicato in offerta.

L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo in sede di gara, non ha avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità, indipendentemente dalla validazione del RUP.

Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto definitivo approvato, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, oltre che degli impianti e delle strutture nonchè le loro modalità di realizzazione ed installazione.

Il presente appalto, a corpo, si intende "**chiavi in mano**" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera.

L'offerta dell'Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportati nel presente CSA e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

Pertanto l'oggetto del contratto ha, come finalità, la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera nella sua interezza e funzionalità.

Il prezzo relativo ai lavori a corpo, così come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara (prezzo contrattuale), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti

contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per i lavori a corpo, negli atti progettuali, i prezzi unitari elencati nell'Elenco dei Prezzi sono di riferimento per il concorrente ai soli fini della formulazione dell'offerta mentre l'importo complessivo, a seguito dell'offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziabile le quantità indicate dall'Ente appaltante negli atti progettuali (elaborato contabile), essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dallo stesso Ente appaltante e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Pertanto le quantità ed i prezzi indicati nell'elaborato contabile, posto in visione per la partecipazione all'appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei lavori in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualità dei lavori da realizzare.

L'Ente appaltante, affidando i lavori all'impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa.

L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere tecnicamente l'Ente appaltante per consentirgli di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale utilizzazione dell'opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.

In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Appaltatore dall'Ente appaltante.

Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'Ente appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

Il prezzo contrattuale "a corpo" dell'appalto comprende gli oneri per la progettazione esecutiva e gli oneri per tutte le opere civile e murarie, strutturali, elettriche, termiche, idrauliche, meccaniche ed impiantistiche in genere nonchè opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di sicurezza e di completamento in genere, comunque connesse all'opera di che trattasi, nonché gli oneri di sicurezza.

Qualora, per effetto delle migliorie offerte in sede di gara d'appalto, il progetto definitivo dovesse subire modifiche rispetto ai pareri già acquisiti, l'appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, ad acquisire gli eventuali pareri prescritti dalla normativa vigente ed a sottoporre il progetto a verifica ai sensi dell'art. 26 del C.A..

Il soggetto deputato alla verifica di cui all'art. 26 del C.A. verrà indicato dall'Ente appaltante mentre gli oneri e le spese graveranno sull'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le variazioni al progetto definitivo determinate dalle migliorie offerte dall'Appaltatore in sede di gara d'appalto, dovranno essere redatte a cura e spese dell'Appaltatore stesso.

La corresponsione al/ai progettista/i della quota del compenso professionale corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto esecutivo e previa presentazione dei relativi documenti fiscali e previdenziali del progettista, resta a carico dell'impresa appaltatrice.

Si applica l'art. 1374 del Codice Civile.

Art. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO, SUPPLENTE

Il sistema di affidamento dei lavori è quello della procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del C.A., mediante il criterio del minor prezzo di cui al comma 9-bis dello stesso art. 36 del C.A..

La congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97 del C.A. e così come specificato nel bando di gara.

Il presente appalto è dato **a corpo** il cui importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, posto a base d'asta, ammonta ad **€ 67.416,87 oltre IVA.**

L'importo dei **lavori**, a corpo, già incluso nella cifra sopraindicata e soggetto a ribasso d'asta, ammonta ad **€ 60.120,03** oltre IVA.

L'importo delle **spese di progettazione esecutiva compreso relazione geologica-tecnica**, a corpo, già incluso nella cifra sopraindicata e soggetto a ribasso d'asta, ammonta ad **€ 6.000,00** compreso 4% CNPAIA ed oltre IVA.

L'importo dei **costi per la sicurezza**, non incluso nella cifra sopraindicata e non soggetto a ribasso d'asta, ammonta ad **€ 1.296,84 oltre IVA.**

Il predetto importo complessivo dei lavori a base d'asta è così distinto, in analogia a quanto disposto dall'art. 43 co 6 del R.G., per ogni gruppo di lavorazione complessiva dell'intervento ritenuta omogenea, in relazione all'importo; inoltre nel seguito si indica anche, per ogni gruppo, la aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento:

Aliquota percentuale	**Descrizione del gruppo di lavorazione ritenuta omogenea**	
100%	Lavori edili (OG3-I)	€ 60.120,03

Al predetto importo di lavori vanno sommati **€ 6.000,00** per oneri di progettazione esecutiva compreso relazione geologica-tecnica (soggetta a ribasso d'asta) compreso CNPAIA ed **€ 1.296,84** per costi di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) nonchè l'IVA, sulla progettazione, sui lavori e sui costi per la sicurezza, nella misura stabilita dalla legge.

Per la valutazione delle offerte anomale si procederà ai sensi dell'art. 97 comma 3 del C.A. e così come specificato nel bando di gara.

A tal riguardo il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta economica, ai sensi dell'art. 95 co 10 del C.A. i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza c.d. aziendali.

Sulla base degli indirizzi dettati in materia dall'Autorità con la Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006, si evidenzia che i costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza "contrattuali", ai quali l'impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere (sono quelli indicati dalla Stazione Appaltante in sede di gara), e oneri della sicurezza "ex lege", c.d. specifici o aziendali, che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto (DPI, formazione, medico competente, ecc.) e, quindi, compresa nel prezzo a corpo delle lavorazioni stesse.

Detti ultimi oneri della sicurezza sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari; pertanto non si riconosce "*qualcosa in più*" all'Appaltatore in quanto gli oneri per la sicurezza sono legati all'appalto e devono considerarsi inseriti nell'importo presunto dei lavori perché già considerati nel prezzo unitario di ogni singola opera da eseguire ovvero nel prezzo globale dell'appalto e compresi, quindi, nelle spese generali riconosciute all'imprenditore.

In conformità dell'assetto normativo introdotto dal D.P.R. 222/2003, come riportato nella citata Determinazione n. 4/2006, sono esclusi dal ribasso offerto esclusivamente i costi della sicurezza "contrattuali", riportati nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto.

Gli oneri di sicurezza aziendali ed i costi della manodopera verranno considerati ai fini della verifica della congruità dell'offerta in quanto non suscettibili di variazione economica.

Pertanto l'offerta sarà così articolata:

- **ribasso del …… % (dico …… per cento) sull'importo della progettazione esecutiva, compreso CNPAIA;**
- **ribasso del …… % (dico …… per cento) sull'importo dei lavori da eseguire**

il tutto oltre i costi per la sicurezza ed IVA nella misura dovuta per legge.

Pertanto **l'importo contrattuale** sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa in sede di

gara d'appalto e, quindi, comprensivo delle spese per i lavori, per la progettazione esecutiva compreso CNPAIA e per i costi per la sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nella misura stabilita dalla legge, e così distinto:

"A" - Importo oneri progettazione esecutiva a base d'asta compreso CNPAIA	**€ 6.000,00 + IVA**
A detrarre ribasso offerto ……%	**€ …… -**
Somma "A"	**€ ……+ IVA**
"B" - Importo lavori a base d'asta	**€ 60.120,03 + IVA**
A detrarre ribasso offerto ……%	**€ …… -**
Somma "B"	**€ …… + IVA**
Totale "A" + "B", prezzo complessivo offerto	**€ …… + IVA**
(dico euro ……) + IVA	
"C" - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 1.296,84 + IVA**
Importo contrattuale offerto	**€ …… + IVA**
(dico euro ……) +IVA	

I lavori di cui in appalto devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi dell'art.84 del C.A., per le seguenti categorie e classifiche di cui all'art. 61 del R.G. ed allegato "A" dello stesso R.G. nonché categorie c.d. "superspecialistiche" di cui al D.M. (MIT) 10.11.2016 n. 248:

- **categoria prevalente: OG3 - I ; € 60.120,03 pari al 100%**
- ~~**categoria scorporabile superspecialistica (SIOS – a qualificazione obbligatoria): …….. ; € …… pari al ……%.** Dal combinato disposto dell'art. 89, comma 11 e dell'art. 105, comma 5, del C.A., per le opere rientranti nelle categorie superspecialistiche (SIOS) di cui al D.M. (MIT) del 10.11.2016 n. 248 - qualora il relativo valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori messi a gara - **non è consentito fare ricorso né all'avvalimento né al subappalto, ove l'importo di quest'ultimo superi il 30% delle opere**; inoltre il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Pertanto **il soggetto concorrente dovrà possedere almeno il 70% dell'importo della categoria superspecialistica salvo l'obbligo di dichiarare il subappalto della restante parte del 30%.** In mancanza della qualificazione nella categoria superspecialistica, la partecipazione è ammissibile solo in RTI con impresa qualificata in tale categoria.~~
- ~~**categoria scorporabile subappaltabile (a qualificazione obbligatoria): …….. ; € …… pari al ……%**~~

I requisiti per la partecipazione sono quelli indicati all'art. 92 del R.G. in quanto compatibile e per quanto non stabilito dal C.A.

La categoria prevalente abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**;** nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61 co 2 R.G.)**.**

Per le imprese raggruppate o consorziate, i requisiti previsti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria (art. 92 co 2 R.G.).

Il subappalto non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa in sede di gara d'appalto e, quindi, comprensivo delle spese per i lavori e per la redazione del progetto esecutivo, entrambi soggetti a ribasso, oltre ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

Trattandosi di lavori appaltati a corpo, il prezzo complessivo dell'appalto indicato in contratto è fisso ed invariabile, è comprensivo di ogni onere di qualsiasi natura riguardante l'appalto stesso, previsto o non previsto nel progetto posto a base di gara in quanto l'appalto medesimo è finalizzato all'ottenimento e funzionamento della relativa opera.

Pertanto l'importo dei lavori a corpo è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché i trasporti a rifiuto ed a discarica autorizzata, le opere provvisionali, di sicurezza e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al completo finimento, in ogni loro parte, di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati

facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformità di indicazione fra gli elaborati progettuali verrà ritenuta valida la soluzione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale appaltante.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'impresa all'Ente appaltante complete e finite in ogni loro particolare.

L'impresa concorrente-partecipante, quindi, **è obbligata** ad esaminare tutti gli elaborati del progetto definitivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validità e realizzabilità in sede di gara, e a valutare attentamente l'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti e le loro esatte quantità sulla base dei requisiti, della qualità e delle caratteristiche funzionali richieste, come finalità, nel progetto posto a base di gara.

Si precisa che nell'elaborato contabile progettuale, posto in visione dell'impresa partecipante, la individuazione dei componenti elementari costituenti ogni singolo lavoro ed opera è puramente indicativa e qualitativa.

Il concorrente è tenuto, in sede di verifica del predetto elaborato progettuale, ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti.

In definitiva il prezzo a corpo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità della prestazione.

Per il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori a corpo si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 43 comma 6 e dall'art.184 del R.G. e, qualora l'impresa abbia presentato, in sede di offerta, un proprio elaborato contabile o computo metrico estimativo, si farà riferimento a quest'ultimo anche se avrà valore solo per le progressive quote percentuali da applicare.

L'onere di eseguire i dovuti computi e calcoli ai fini della formulazione dell'offerta rientra interamente nella responsabilità della ditta concorrente.

La stima e le analisi dei prezzi unitari redatte in fase di progetto, date in visione alle imprese concorrenti in sede di appalto, non è e non saranno in alcun modo impegnative per l'Amministrazione Comunale appaltante ma sono date in visione unicamente per agevolare il compito delle stesse imprese per la redazione della loro offerta.

L'Amministrazione Comunale appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempienza dell'originario Appaltatore, avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (ai sensi dell'art. 110 C.A.).

L'Amministrazione Comunale appaltante, ove necessario, procederà alla verifica a campione del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.

L'impresa aggiudicataria è comunque obbligata a richiedere, sul progetto esecutivo da lei redatto, per le innovazioni e/o miglioramenti proposti in sede di gara, gli eventuali prescritti pareri della Soprintendenza per i BB.AA., Soprintendenza per i Beni Archeologici, dell'ASL, del Comando Provinciale VVFF e quant'altro necessario.

Nella fase di redazione del progetto esecutivo e nella successiva fase di esecuzione dei lavori, dovranno essere recepite, nell'ambito dell'importo contrattuale così come determinato a seguito di offerta, tutte le eventuali prescrizioni e/o osservazioni contenute nei pareri espressi da Enti e Uffici preposti ai sensi di legge.

L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, previa verifica dello stesso.

In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto nessun onere e danno è riconosciuto all'impresa aggiudicataria provvisoriamente, per le spese effettuate in relazione al presente appalto e per qualunque altro onere e/o indennità.

L'aggiudicazione resta vincolata all'ottenimento dei prescritti pareri sul progetto esecutivo revisionato ed alla accettazione, da parte dell'impresa aggiudicataria provvisoriamente, di tutte le eventuali prescrizioni inserite in detti pareri, senza alcun maggior onere per l'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 43 comma 6 del R.G., per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali (WBS).

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle seguenti aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita, salvo ulteriore disaggregazione proposta dall'Appaltatore in sede di offerta:

codice WBS				Descrizione WBS e WBE	Scomposizione 1° livello	Scomposizione 2° livello	Importo progressivo attività lavorative	
1°liv	2°liv	3°liv	4°liv					
A.01				**LAVORI STRUTTURE**	**€ 60 120.03**			**100.00%**

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato mentre indicazioni di dettaglio e prescrizioni operative potranno essere impartite dalla direzione lavori nell'ambito dei propri poteri discrezionali e normativi.

I lavori da eseguire sono compiutamente definiti negli elaborati scritto-grafici del progetto definitivo posto a base di gara.

Nelle predette lavorazioni sono compresi gli oneri per gli allacciamenti agli impianti esistenti (elettrico, antincendio, termico, idrico, di emergenza, ecc.) e la verifica globale di ciascun impianto integrato e/o modificato.

In ogni caso i lavori in appalto sono tutti ampiamente illustrati e descritti negli elaborati scritto-grafici del progetto definitivo nonchè negli elaborati richiamati nel successivo art. 15.

I predetti elaborati costituiscono la chiave interpretativa della volontà contrattuale e che vincolano l'impresa nella sua offerta globale e complessiva senza riserva alcuna.

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che l'Amministrazione Comunale si riserva di affidare in tutto o in parte ad altra ditta, anche in contemporanea lavorazione nell'ambito dello stesso cantiere, senza che l'impresa appaltatrice possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:

- lavori in economia non previsti;
- ……

Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati progettuali richiamati nel contratto, di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori nell'ambito dei propri poteri discrezionali e di dettaglio.

In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni tecniche, i calcoli preliminari (statici e impiantistici) e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro e le tecnologie esecutive indicate nell'elaborato che più si avvicinano al fine dell'opera appaltata e per rendere la stessa opera ultimata a regola d'arte, funzionale e funzionante; l'interpretazione finale verrà comunque decretata dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori ed il

Collaudatore (se nominato).

Art. 6 – PROGRAMMA ESECUTIVO, PIANIFICAZIONE DELL'OPERA, PROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTI

L'impresa appaltatrice, a norma del comma 10 dell'art. 43 del R.G., **è obbligata**, prima dell'inizio dei lavori, a presentare un **programma esecutivo**, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1 del R.G., nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, *le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.*

In presenza di particolari esigenze il Comune di Ercolano si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore e, in tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto a nessun indennizzo o equo compenso.

L'Appaltatore, nella redazione del programma, dovrà tener conto, tra l'altro:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Il programma esecutivo comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante necessarie per l'utilizzazione e la funzionalità dell'opera.

In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma esecutivo verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma esecutivo, legati a motivate esigenze organizzative dell'impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In caso di **consegne parziali**, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Al fine di poter verificare il raggiungimento dell'obiettivo, quantificabile in termini di durata delle attività, costi e risorse, l'impresa è obbligata a presentare, prima dell'inizio dei lavori, tramite la tecnica della **W.B.S. (Work Breakdown Structure)**, una idonea *programmazione dei tempi, delle attività da eseguire e della progressione economica*.

Per sviluppo di una WBS si intende la scomposizione del progetto in sottosistemi **(WBE – Work Breakdown Element)**, *gerarchicamente collegati, sempre più piccoli fino all'individuazione di pacchetti di lavorazioni sufficientemente significativi, ossia chiaramente identificabili e quantificabili.*

Pertanto la struttura della WBS si presenterà ad **albero** dove ciascun livello discendente rappresenta porzioni sempre più piccole del progetto, sempre più dettagliate fino ad un livello di disaggregazione necessario per il controllo dei tempi, dei costi e dei pagamenti dei SAL all'impresa.

Il numero dei livelli ed il livello di dettaglio dei pacchetti di lavorazioni è proposto dall'impresa appaltatrice secondo le proprie esigenze, attrezzature ed organizzazione di lavoro senza che, poi, per il pagamento dei SAL, l'impresa appaltatrice possa avanzare richieste anomale rispetto a quanto presentato.

Nel senso che **lo stato d'avanzamento dei lavori**, al fine del pagamento della rata di acconto, **potrà prevedere solo pacchetti di attività eseguiti al 100% senza poter ammettere, in nessun caso, percentuali intermedie stimate o stimabili.**

La WBS dovrà stabilire anche un criterio per verificare quando, effettivamente, una WBE si possa considerare ultimata al 100%.

Per ogni pacchetto di lavorazione (WBS), quindi, l'impresa appaltatrice dovrà esplicitare i seguenti

elementi:

a) codice identificativo del pacchetto di lavorazione (WBS) e delle singole esecuzioni elementari (WBE)
b) descrizione del pacchetto di lavorazione (WBS) e della singole attività di lavorazione elementare (WBE) da svolgere;
c) tempi presunti per il completamento delle singole lavorazioni elementari (WBE);
d) costo del pacchetto di lavorazione (WBS) desunto in relazione alla propria offerta e delle singole attività elementari (WBE);
e) percentuale delle singole lavorazioni (WBS) rispetto all'importo contrattuale e delle percentuali di esecuzione delle lavorazioni elementari (WBE) rispetto alla corrispondente lavorazione (WBS).

Solo se il pacchetto di lavorazione sarà stato completamente eseguito, il relativo costo (al 100%) potrà essere inserito nella contabilità al fine della liquidazione dei SAL.

Il RUP, nel certificato di pagamento, applicherà una ritenuta del 10% per tener conto di un 5% dovuto al cosiddetto "**make good**" e di un ulteriore 5% per il "*completamento delle prove di funzionamento*".

La ritenuta del 10% verrà svincolata solo a seguito del buon esito del collaudo.

Il programma esecutivo deve essere corredato da un **programma degli approvvigionamenti** relativi a ciascuna WBE, che indichi gli elaborati progettuali di riferimento, le date previste per l'emissione degli ordini, l'avanzamento dell'approvvigionamento e la data prevista per la consegna in cantiere, in modo che sia possibile verificare che gli approvvigionamenti dei materiali si svolgano senza ritardi.

L'impresa dovrà ripresentare il **cronoprogramma esecutivo** offerto in sede di gara, con l'aggiornamento delle date (dalla consegna alla ultimazione lavori) e con l'indicazione degli importi dei SAL previsti, in corrispondenza delle lavorazioni relative al periodo di maturazione del SAL (così come derivato dalla WBS).

Si riporta esempio di struttura di WBS da presentare in sede di gara d'appalto:

ESEMPIO DI STRUTTURA WBS N.B.: La struttura deve essere effettuata per lavorazioni e non per categorie di lavoro

codice WBS/WBE			Descrizione WBS e WBE progressivo e categoria di lavorazione come da computo a base d'asta	Importo come da computo	Importo attività lavorativa unitaria	Tempo di realizzazione unitario-gg	Lavorazione contabilizzata al SAL n.	Importo progressivo attività lavorative	Emissione SAL
003	003		Scavo a sezione obbligata	€ 25 000.00					
		001	*per fondazione edificio lato est*		€ 15 000.00	5	1	€ 15 000.00	
		002	*per fondazione edificio lato ovest*		€ 10 000.00	5	1	€ 25 000.00	
020	015		calcestruzzo cementizio Rck 250 Kg/mc	€ 150 000.00					
		001	*per travi fondazione*		€ 50 000.00	2	1	€ 75 000.00	1°SAL
		002	*per pilastri ordine 1*		€ 20 000.00	2	1	€ 95 000.00	
		003	*per travi impalcato 1*		€ 30 000.00	2	1	€ 125 000.00	
		004	*per pilastri ordine 2*		€ 20 000.00	2	2	€ 145 000.00	
		005	*per travi impalcato 2*		€ 30 000.00	2	2	€ 175 000.00	2°SAL
015	002		casseformi per strutture in fondazione	€ 15 000.00					
		001	*per travi fondazione*		€ 15 000.00	15	1	€ 190 000.00	
015	003		casseformi per strutture in elevazione	€ 100 000.00					
		001	*per pilastri ordine 1*		€ 25 000.00	10	1	€ 215 000.00	
		002	*per travi impalcato 1*		€ 25 000.00	10	1	€ 240 000.00	3°SAL
		003	*per pilastri ordine 2*		€ 25 000.00	10	2	€ 265 000.00	
		004	*per travi impalcato 2*		€ 25 000.00	10	2	€ 290 000.00	
			…….						

			e così via per tutte le categorie e sottocategorie di lavoro	somma importo computo a base d'asta	somma che coincide con quella del computo	somma tempo coincidente con quello contrattuale		controllo e quadratura con l'importo di computo	secondo l'importo minimo indicato in capitolato

Art. 7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'Appalto (C.G.A.), e nel presente C.S.A..

Per le varianti in corso d'opera, qualora ammesse, si procederà secondo le disposizioni dell'art. 106 del C.A..

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in contrasto con le previsioni contrattuali.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione Comunale appaltante.

Ogni ordine di servizio della D.L. riguardanti varianti al progetto esecutivo dovrà riportare gli estremi dell'autorizzazione della S.A. alla variante.

Sono nulli gli ordini di servizio verbali e gli ordini di servizio della D.L. contenenti lavorazioni in variante senza l'indicazione della prescritta approvazione da parte della S.A..

L'impresa è tenuta a controllare la correttezza dell'ordine di servizio per le opere in variante in quanto non verranno liquidate le opere in variante ordinate dalla D.L. senza la prescritta approvazione della S.A..

L'Amministrazione Comunale può sempre ordinare l'esecuzione dei **lavori in misura inferiore** rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite **di un quinto** dell'importo del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo; la procedura è quella prevista dall'art. 106 comma 12 del C.A.

Art. 8 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

L'importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto è fisso ed invariabile e comprende l'esecuzione di tutte le opere, gli impianti ed ogni altro onere previsto nel C.A., nel R.G. e nel C.G.A., anche se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal presente C.S.A., necessari a dare compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e descritte nella documentazione prima richiamata.

Il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori appaltati secondo il sistema del WBS, si intendono comprensivi anche di:

1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro.

3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianto di cantiere e guardiania fino a collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché tutte le spese relative alla produzione di tutte le documentazioni necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta omologazione e collaudo delle opere compreso, quindi, riproduzioni fotografiche e/o filmate, prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla dei e/o dal Collaudatore; compreso altresì la fornitura e spese di vidimazione per i libri contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, produzione e riproduzione grafici e disegni di "come costruito".

4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore elencati al successivo art. 38.

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell'opera appaltata e per rendere la stessa ultimata a regola d'arte e funzionale; gli stessi prezzi sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9 – PROGETTAZIONE OPERATIVA (O COSTRUTTIVA) E DISEGNI "*COME COSTRUITO*"

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese e con oneri a proprio carico, alla redazione della progettazione operativa (o cosiddetta "costruttiva") ai sensi dell'art. 33 comma 1 del R.G.

La progettazione operativa, cioè avente un taglio eminentemente operativo, si configura come il momento reale di definizione del progetto e dei rapporti tra le parti, con la conseguente traduzione da "esecutivi" a "cantierabili" degli elaborati grafici di prefigurazione delle opere in relazione alla specifica organizzazione tecnico-economica dell'Appaltatore.

Ovvero la progettazione operativa risulta necessaria ed indispensabile per riadattare lavorazioni e modalità esecutive al *know-how* tecnologico e alla peculiare organizzazione d'impresa dell'Appaltatore.

Pertanto l'Appaltatore svilupperà il progetto operativo ed i disegni di dettaglio (*shop drawings*), eventualmente non compresi nel progetto esecutivo, necessari per la corretta esecuzione dei lavori, la fabbricazione, l'installazione ed il montaggio dei manufatti ed impianti previsti, in congruenza con gli elaborati del progetto esecutivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate dalle specifiche tecniche che ne fanno parte.

Detti disegni devono essere disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori prima della realizzazione delle relative lavorazioni.

L'Appaltatore svilupperà, inoltre, l'elaborazione dei disegni di dettaglio del "*come costruito*" e dovrà indicare, prima dell'inizio dei lavori:

- il soggetto incaricato di tale compito (con recapiti telefonici e telematici);
- come e quando le modifiche saranno consolidate sui disegni finali.

I disegni del "come costruito", a cura e spese dell'appaltatore, dovranno essere eseguiti in corso d'opera e dovranno essere sempre disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori ogni qualvolta si apportino le modifiche delle relative lavorazioni.

Art. 10 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO – ANTICIPAZIONE – REVISIONE PREZZI – PREZZO CHIUSO

Il rapporto economico dell'appalto (ritardi nell'emissione dei certificati, crediti, penali, adeguamento prezzi, ecc.) è disciplinato dal C.A., dalle corrispondenti norme del R.G., dalle linee guida dell'ANAC e del C.G.A.

Le anticipazioni sono disciplinate dall'art. 35 comma 18 del C.A. mentre non è ammessa la revisione dei prezzi offerti.

Si decade dall'anticipazione, con l'obbligo della restituzione, qualora i lavori procedano con ritardo rispetto ai tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il prezzo chiuso verrà applicato, se dovuto, secondo le modalità fissate dalla normativa richiamata.

Art. 11 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'impresa partecipante è tenuta a presentare, in sede di gara, le dichiarazioni previste dal bando e dal relativo disciplinare.

In particolare, così come già indicato nel precedente art. 3, l'impresa **è obbligata** ad esaminare tutti gli elaborati del progetto definitivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validità e realizzabilità in sede di gara, e a valutare attentamente l'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti e le loro esatte quantità sulla base dei requisiti, della qualità e delle caratteristiche funzionali richieste, come finalità, nel progetto posto a base di gara.

In nessun caso si procede alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del *permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori*.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne i casi in cui tali elementi si configurino come cause di forza maggiore, così come contemplati dal Codice Civile, e non esclusi da altre norme del presente C.S.A..

L'Appaltatore, pertanto, non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo, oltre al pagamento dei prezzi pattuiti, per qualsivoglia ragione ed onerosità, ancorchè sopravvenute durante il corso dei lavori ed impreviste ed imprevedibili al momento della formulazione dell'offerta, facendo espressa rinuncia al beneficio dell'equo indennizzo, di cui all'art. 1664 del C.C., per aver tenuto conto di tali rischi nella determinazione dei prezzi e del ribasso offerto.

Art. 12 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni della Direzione Lavori siano difformi ai patti contrattuali o che, per le opere in variante, non riportano l'approvazione della S.A. ovvero le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente C.S.A. e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve intempestive si intenderanno prive di efficacia.

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano; in particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, a norma dell'art. 2 del C.G.A., dovrà avere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso un ufficio del Comune di Ercolano.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte ai sensi del comma 2 del citato art. 2 del C.G.A..

Art. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre a quanto previsto dal presente C.S.A., l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme (leggi, regolamenti, decreti, circolari, linee guida, determinazioni e comunicazioni dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP., ecc.) in materia di opere pubbliche ed in particolare le norme indicate nel precedente art. 1.

Inoltre dovrà osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali e regionali) riguardanti, in

particolare, le normative tecniche in materia di sicurezza, igiene-sanità, statica, antincendio, e quelle redatte dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, dalle Commissioni NORMAL, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di cui è parte integrante il presente C.S.A., dichiara di accettare e rispettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme in materia di opere pubbliche, indipendentemente se siano state o meno esplicitamente richiamate nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto all'ottemperanza delle disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di lavori in generale, di accettazione dei materiali e delle opere, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa, comunque, interessare la disciplina dell'appalto medesimo e l'esecuzione del lavoro.

L'appaltatore si impegna al pieno rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Sindaco di Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008

Art. 15 - TERMINI STIPULA CONTRATTO – SPESE - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del C.A., e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione avrà luogo entro il termine di sessanta giorni; il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del C.A.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà versare all'Amministrazione Comunale tutte le seguenti spese di cui al successivo art. 33: spese contrattuali, di segreteria, diritti, bolli, copie progetti ed atti, registrazioni, spese pubblicità e avvisi, spese per commissione di gara; spese che verranno determinate e comunicate dal RUP entro 15 giorni dalla data della aggiudicazione.

Faranno parte integrante del contratto e saranno in esso richiamati, i seguenti documenti:

1. **il presente Capitolato Speciale d'Appalto;**
2. **l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria.**

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto, anche se non saranno materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) **il Protocollo di Legalità sottoscritto dal Sindaco di Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008;**
b) il cronoprogramma;
c) gli elaborati grafici, relazioni tecniche e calcoli statici ed impiantistici del progetto definitivo;
d) il disciplinare tecnico;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento per la sicurezza ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i.;
f) il piano operativo di sicurezza;
g) il DUVRI (ove previsto);
h) il Prezzario Lavori Pubblici Regione Campania (ultima edizione) per le categorie di lavoro ad essa assimilabili.
i) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del C.A. e R.G.;
j) il Regolamento Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (G.U. 10/12/2010 n.288 – S.O. n.270) per la parte ancora in vigore con le disposizioni del C.A.;
k) il Regolamento per la direzione lavori, DM (MIT) 07.03.2018 n. 49.

<u>La documentazione sopra elencata (1,2 a,b,c,d,e,f,g,h,i) costituisce la chiave interpretativa della volontà contrattuale.</u>

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine decrescente di importanza con il quale sono stati qui sopra elencati e, in ogni caso, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione negli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

Il progetto esecutivo, il cronoprogramma, i calcoli statici ed impiantistici esecutivi, il disciplinare tecnico prestazionale ed il piano operativo di sicurezza, sono anch'essi parte integrante del contratto e lo saranno, di fatto, dopo la loro redazione, da parte dell'impresa appaltatrice, la loro verifica ai sensi dell'art. 26 del C.A. e la loro approvazione da parte del Comune di Ercolano**.**

Art. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il rapporto contrattuale relativo alle garanzie ed alle coperture assicurative (cauzione provvisoria, garanzia fidejussoria, ecc.) è disciplinato dagli artt. 93 e 103 del C.A. .

In particolare l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da:

- una **cauzione provvisoria**, redatta secondo lo schema 1.1 e scheda tecnica 1.1.1 del D.M. Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31 (S.O.G.U. 10/04/2018 n. 83), valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art. 32 co 4 del C.A.), ammontante ad **€ 1.290,00** pari al 2% dell'importo lavori a base di gara, da presentare, a scelta del concorrente, anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta;
- dall'**impegno del fidejussore** a rilasciare la garanzia di cui all'art.103 del C.A., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'impresa aggiudicatrice dei lavori è obbligata a costituire, ai sensi dell'art. 103 del C.A., una **cauzione fidejussoria definitiva** pari al **10%** dell'importo dei lavori stessi, redatta secondo lo schema 1.2 e scheda tecnica 1.2.1 del D.M. Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31 (S.O.G.U. 10/04/2018 n. 83).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione fidejussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci percento; ove il ribasso sia superiore al **20%**, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti percento.

La mancata costituzione della cauzione fidejussoria definitiva, nei termini richiesti, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che, in tal caso, aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione fidejussoria definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione fidejussoria definitiva deve avere effetto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione ove occorrente in luogo del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art.102 del C.A.) ed è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del C.A..

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sia per la cauzione provvisoria che per quella definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le polizze assicurative possono essere rilasciate, ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge n. 348 del 10/06/1982, da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13/02/1959 n.449 e succ. mod. ed integrazioni nonché dai soli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgt 01/09/90 n. 385 che svolgono, in via

esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In tal ultimo caso, all'atto fidejussorio dovrà essere allegata, pena l'esclusione dalla gara, copia autentica, ai sensi degli artt 18 o 19 del DPR n. 445/2000, dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art. 2 co 1 del DPR n. 115/2004, unitamente ad idonea dichiarazione, resa dall'agente intermediario finanziario, ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR n. 445/2000, che attesti la persistenza di tale autorizzazione all'atto del rilascio della polizza.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sia per la cauzione provvisoria che per quella definitiva, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto fidejussore.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del C.A., dovrà stipulare e dovrà impegnarsi a mantenere in vigore, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione), una polizza assicurativa R.C.T., con **massimale unico di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)**, per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

La polizza assicurativa R.T.C. dovrà assicurare l'Amministrazione Comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati ed inoltre dovrà coprire i danni subiti dall'Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oltre alla garanzia della manutenzione fino al collaudo delle opere stesse.

La predetta polizza, avente decorrenza dalla data della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori.

Nel caso occorrano proroghe alla citata polizza, dovute a ritardi nell'ultimazione dei lavori per qualsiasi causa, sarà a carico dell'Appaltatore anche il maggior costo per queste eventuali proroghe.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale appaltante da parte della Società Assicuratrice.

La garanzia di tutte le opere edili ed impiantistiche avrà validità di mesi 24 dalla data del collaudo.

Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune di Ercolano dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della regola dell'arte per la buona riuscita dei lavori e dell'operato dei suoi dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere al Comune di Ercolano ed a terzi i danni che dovessero derivare dell'appalto assunto.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori.

L'Appaltatore assume sopra di se la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall'appalto.

Esonera fin dalla stipula del contratto d'appalto, quindi, il Comune di Ercolano e la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a rimuoverli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di loro.

Non è permessa la cessione di credito.

Art. 18 - NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di nuove categorie di lavori non previsti nel progetto definitivo appaltato, per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento di nuovi prezzi.

L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'approvazione del RUP quando il nuovo prezzo non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale ovvero, ove comportino maggiori spese rispetto all'importo contrattuale dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale appaltante.

I nuovi prezzi potranno essere ammessi in contabilità, senza previa approvazione della perizia di variante, solo se non modificano il prezzo contrattuale e previa attestazione del Direttore dei Lavori che dovrà dimostrare tale invariabilità.

Quando i nuovi prezzi modificano l'importo contrattuale, questi dovranno far parte di una apposita perizia di variante che dovrà essere previamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Per tutti i nuovi prezzi si farà riferimento, innanzitutto e ove applicabili, alle tariffe ufficiali dei prezzi applicati nella Regione Campania al momento della gara d'appalto e, in caso di mancanza del prezzo nelle tariffe, si farà ricorso all'analisi dei prezzi con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Si intendono prezzi già concordati quelli riportati nel progetto definitivo appaltato al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice.

Art. 19 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, a titolo del tutto eccezionale e rientranti nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, devono essere autorizzati dal RUP e possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi accertati e pubblicati dalla Camera di Commercio di Napoli e dei **costi orari della mano d'opera relativi all'epoca dell'offerta**, senza ulteriore maggiorazione delle aliquote per utile e spese generali che restano compensate dell'intero appalto.

Generalmente i lavori autorizzabili per l'esecuzione di opere per le quali non è possibile stabilire preventivamente entità e valore ovvero lavori d'urgenza, sono quelli d'urgenza e frammentari.

Il Direttore dei Lavori, prima di ordinare l'esecuzione dei lavori in economica dovrà assumere l'impegno di spesa che verrà indicato nello stesso ordine di servizio.

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione, da parte dell'impresa, delle liste in economia con l'indicazione dei nominativi degli operai e dell'elenco dei materiali utilizzati; tali liste dovranno essere confermate dal Direttore dei Lavori.

Art. 20 - *SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI*

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del C.A.

La percentuale di lavori subappaltabile non può superare la misura del **40%** dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà concedere o subappaltare i lavori oggetto del presente appalto in assenza di una specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Ercolano.

Detta autorizzazione, per incompetenza o indesiderabilità del subAppaltatore, potrà essere negata o revocata in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta e ad insindacabile giudizio del Comune di Ercolano, senza alcun diritto dell'Appaltatore a chiedere proroghe o risarcimenti.

In ogni caso l'impresa rimane, di fronte al Comune di Ercolano, unica Responsabile dei lavori subappaltati sia per quanto concerne l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme di legge sul trattamento e la tutela dei lavoratori dipendenti del subappaltatore.

Il pagamento delle lavorazioni affidate in subappalto si effettuerà nei confronti dell'Appaltatore e per le sole lavorazioni regolarmente eseguite e già pagate.

A tale scopo l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Comunale aggiudicatrice, unitamente alla presentazione del SAL, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; in mancanza, le lavorazioni subappaltate non potranno essere ammesse nel SAL.

Dal combinato disposto dell'art. 89, comma 11 e dell'art. 105, comma 5, del C.A., per le opere rientranti nelle categorie superspecialistiche (SIOS) di cui al D.M. (MIT) del 10.11.2016 n. 248 - qualora il relativo valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori messi a gara - **non è consentito fare ricorso né**

all'avvalimento né al subappalto, ove l'importo di quest'ultimo superi il 30% delle opere; inoltre il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Pertanto **il soggetto concorrente dovrà possedere almeno il 70% dell'importo della categoria superspecialistica salvo l'obbligo di dichiarare il subappalto della restante parte del 30%.** In mancanza della qualificazione nella categoria superspecialistica, la partecipazione è ammissibile solo in RTI con impresa qualificata in tale categoria.

In caso di subappalto affidato ai sensi dell'art. 89 co 11 del C.A. si provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto, in tal caso l'appaltatore è obbligato a presentare apposito computo metrico di tutte le lavorazioni subappaltate.

I contratti di subappalto e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. e i., devono contenere l'indicazione del CIG e la clausola contrattuale circa la **tracciabilità dei pagamenti**, pena la nullità assoluta del relativo contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

L'appaltatore ed il subappaltatore si impegnano al pieno rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Sindaco di Ercolano e dal Prefetto di Napoli in data 09.01.2008.

Per la procedura di autorizzazione al subappalto, si rinvia all'allegato "A" al presente CSA.

Art. 21 - SICUREZZA CANTIERE - CONSEGNA DEI LAVORI - MOBILITAZIONE

Prima della sottoscrizione del contratto d'appalto ed entro 30 gg dalla data di aggiudicazione, l'Appaltatore è obbligato a redigere ed a consegnare all'Comune di Ercolano, a propria cura e spese, quanto segue:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08;
2. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

I contenuti minimi dei piani di sicurezza sono quelli indicati dal D.Lgs n. 81/08 e, più in particolare degli allegati XV e XVI dello stesso decreto.

L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, assumerà la qualifica e le competenze, senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale appaltante, di Responsabile dei lavori, così come stabilito dall'art. 2 lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992.

In tale veste l'Appaltatore provvederà alla nomina, a propria cura e spese, del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, comunicandone il nominativo all'Amministrazione Comunale appaltante.

L'Appaltatore dovrà disporre che il Coordinatore della sicurezza anzidetto aggiorni costantemente la Direzione Lavori sulle attività relative ai compiti indicati all'art. 92 del D.Lgs n. 81/08.

L'Appaltatore dovrà organizzare, gestire e mantenere costantemente aggiornato un apposito archivio dedicato alla documentazione attinente la sicurezza; detto archivio dovrà essere accessibile all'Amministrazione Comunale appaltante.

E' fatto esplicito divieto all'Appaltatore di dare inizio ai lavori in cantiere prima di aver inviato, nella qualità di Responsabile dei lavori, al Comune di Ercolano competente, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, la notifica preliminare prescritta dall'art. 99 del D.Lgs n. 81/08, della quale dovrà trasmettere copia all'Amministrazione Comunale appaltante entro il termine di 15 giorni dalla notifica stessa.

Ogni volta che una nuova impresa sarà introdotta nel cantiere, l'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Comunale appaltante prova scritta di aver adempiuto alle prescrizioni stabilite dal D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i..

L'Amministrazione Comunale appaltante allega nella documentazione di gara, in osservanza del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (art. 26), se dovuto, il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze) preliminare, per la valutazione dei rischi specifici dovuti alle interferenze.

Si rileva che tale documento, così come definito dall'art.26 sopra indicato, verrà completato e definito con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Lo stesso dovrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resisi necessarie nel corso di esecuzione dell'appalto.

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, entro i 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, in caso si ravvisino ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione in analogia a quanto disposto dall'art. 32 del C.A..

L'Appaltatore dovrà **dare inizio ai lavori** appaltati entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data del verbale di consegna e dovrà trasmettere al RUP, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa Edile).

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

In caso di ritardo dell'inizio dei lavori, sarà applicata una **penale** giornaliera di stabilita nella misura di **dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni a partire dalla data di consegna, il Comune di Ercolano potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare copia delle polizze assicurative R.C.T., i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore deve intervenire di persona o attraverso il suo legale rappresentante alla consegna dei lavori e, in caso di assenza, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data fermo restando che la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

La consegna può essere frazionata per parti, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale appaltante senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi accessori e/o particolari.

In caso di consegna frazionata la data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Il verbale di consegna frazionata dovrà contenere le lavorazioni a farsi e la data di ultimazione dei lavori di detta parte frazionata.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori della parte frazionata rispetto alla data fissata nel verbale, verranno applicate le penali previste al successivo art. 22.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, I'Appaltatore avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

L'Appaltatore dovrà provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla data della sottoscrizione del contratto d'appalto, all'impianto del cantiere.

MOBILITAZIONE

L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto, dovrà provvedere a consegnare al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori, i seguenti documenti:

1. programma esecutivo di cui all'art. 6 del presente CSA;

2. Work Breakdown Structure (WBS) di cui all'art. 6 del presente CSA, eventualmente integrando quello presentato in sede di gara e coerente con lo stesso;
3. cronoprogramma esecutivo;
4. l'indicazione del soggetto incaricato dell'elaborazione dei disegni di "come costruito", con recapiti telefonici e telematici, ai sensi dell'art. 9 del presente CSA;
5. polizza assicurativa R.C.T., **con massimale unico di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ,** per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall'esecuzione del presente appalto nonchè a garanzia della manutenzione delle opere fino al collaudo, ai sensi dell'art. 16 del presente CSA;
6. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
7. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
8. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
9. nominativo, generalità, curriculum, qualificazione e recapiti telefoni e telematici del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 21 del CSA;
10. notifica preliminare prescritta dall'art. 99 del D.Lgt n. 81/08 e s. m. e i., all'ASL competente, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
11. documentazione dell'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa Edile), ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
12. nominativo, generalità e recapiti telefonici e telematici del Direttore Tecnico di cantiere.

L'Appaltatore, nello stesso periodo di mobilitazione, dovrà, inoltre, provvedere alla redazione, fornitura ed installazione di un tabellone di cantiere, di dimensioni 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) in conformità della legge 19/03/1990 n. 55 e della Circolare del Min. LL.PP. 01/06/1990 n. 1729.

Tanto il tabellone quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

Il tabellone dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nel seguito e meglio specificate dal RUP.

In fondo al tabellone dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

Il tabellone dovrà riportare almeno i seguenti dati:

Amministrazione appaltante; titolo generale dell'opera; immagini o grafici illustrativi dell'opera; titolo del lavoro in appalto (se diverso da quello generale); estremi della legge o del piano; impresa esecutrice; importo complessivo contrattuale dei lavori; data di consegna dei lavori; data contrattuale di ultimazione lavori; progettista; direttore dei lavori; direttore operativo (se previsto); ispettore di cantiere (se previsto); direttore di cantiere; responsabile del procedimento; dirigente Settore LL.PP. del Comune di Ercolano; subappaltatori (ove previsti).

Art. 22 - DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, resta fissato in giorni **100 (CENTO)** naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo, previo verbale di consegna da sottoscrivere entro 3 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, mentre, per il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo, si rinvia a quanto indicato nel capitolo 2 del presente capitolato.

Il predetto tempo utile contrattuale è così distinto: **30 gg** per mobilitazione e **70 gg** per lavorazioni.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori, di cui al precedente art.6, che comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante necessarie per l'utilizzazione e la funzionalità dell'opera.

Ai sensi dell'art.9 del C.G.A. l'Appaltatore, per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il tempo contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al Comune di Ercolano le maggiori spese relative alla Direzione lavori ed all'assistenza tecnica e sottostare ad una **penale** pecuniaria stabilita nella misura di **dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** per ogni giorno di ritardo.

Uguale penale si applicherà anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli ordini di servizio ovvero in caso di superamento dei termini indicati nei verbali di consegna parziali.

Il ritardo imputabile all'Appaltatore non potrà, comunque, superare i **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi; in tal caso la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza nessuna altra motivazione o formalità.

La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale e, qualora il ritardo nell'adempimento comporti l'applicazione di una penale pari al massimo consentito, il RUP promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 108 del C.A..

L'ammontare delle maggiori spese di Direzione Lavori, assistenza e della penale verranno dedotti dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione.

Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale appaltante.

L'Appaltatore dovrà rispettare il programma esecutivo di cui all'art. 6 del presente C.S.A. durante tutto lo svolgimento dell'opera.

Art. 23 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere entro **15 (quindici) giorni** dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente appaltante.

Prima dell'impianto di cantiere, l'Appaltatore dovrà adempiere a tutte le procedure indicate al 1° e 2° comma del precedente art. 21, a propria cura e spese.

L'Appaltatore dovrà rispettare il programma esecutivo di cui all'art. 6 del presente C.S.A. durante tutto lo svolgimento dell'opera.

Art. 24 - ORARIO DI LAVORO

Per la sollecita ultimazione dei lavori ovvero per esigenze di traffico e/o viabilità ovvero per causa di forza maggiore, le stesse opere dovranno, su ordine di servizio della Direzione Lavori o del RUP, essere eseguite in orario straordinario, ovvero con doppio turno di lavoro, ovvero notturno e/o festivo, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa richiedere maggiori oneri o spese o equi compensi ovvero senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere.

Di tale essenziale circostanza, pertanto, l'impresa appaltatrice dovrà tenerne conto nella formulazione dell'offerta, nella fase progettuale operativa o costruttiva e, naturalmente, nella fase di svolgimento dei lavori.

Il Comune di Ercolano, tramite il RUP, si riserva la facoltà di stabilire di volta in volta, nei predetti ordini di servizio, un congruo termine perentorio per l'espletamento dei lavori e di disporre eventuali modifiche alle modalità delle installazioni nel modo che riterrà più conveniente in relazione alle aree, ai locali, agli uffici ed alle funzioni espletate negli ambienti interessati dalle opere.

In caso di ritardi si applicheranno le penali previste dal precedente art.22.

Art. 25 - DIREZIONE LAVORI – ORDINI DI SERVIZIO

Il Comune di Ercolano costituirà l'Ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da ispettori e direttori operativi.

Il Direttore dei Lavori, prima dell'indizione della gara, dovrà esaminare e controllare il progetto esecutivo apponendo su ogni elaborato, con data, firma e timbro professionale, la dizione "***APPROVATO PER COSTRUIRE***".

Quanto sopra è finalizzato a privilegiare la prevenzione di eventuali danni e la programmazione delle attività nonchè di assicurare la corretta esecuzione delle opere nei tempi stabiliti.

Il Direttore dei Lavori prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità con i relativi progetti e contratti.

Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta.

L'opera della Direzione Lavori è volta all'accertamento della qualità dei materiali e della buona esecuzione delle opere e non dei mezzi di opera per ottenerli dovendo l'impresa, di propria iniziativa, adoperare gli adatti mezzi d'opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere.

Il Direttore dei Lavori è responsabile, comunque, di tutti gli adempimenti che per legge e per regolamento sono ad egli attribuiti.

Oltre alle suddette incombenze la Direzione dei Lavori parteciperà al **controllo costante della progettazione esecutiva,** unitamente ai progettisti del progetto definitivo, durante la redazione della stessa da parte dell'impresa appaltatrice, al fine di assicurare la rispondenza del progetto esecutivo al progetto definitivo ed alle nuove e sopravvenute esigenze a seguito di indagini e saggi specifici e più approfonditi.

Gli ordini di servizio verbali sono nulli così come sono nulli gli ordini di servizio, per l'esecuzione di opere variante e/o non previste nel progetto esecutivo appaltato, senza l'indicazione degli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

All'impresa è attribuita, a propria cura e spese, il controllo della regolarità degli ordini di servizio nonché la regola dell'arte per una corretta e regolare esecuzione delle lavorazioni e delle opere tramite le attrezzature più avanzate e la mano d'opera necessaria, qualificata e/o specializzata.

La direzione lavori sarà svolta nel pieno rispetto del D-M- (MIT) 07.03.2018 n. 49.

Art. 26 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL'IMPRESA

L'impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un singolo professionista qualificato ed abilitato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica.

Allo stesso tecnico dovrà essere affidato il compito di coordinare le maestranze impiegate per la realizzazione delle opere e degli impianti anche specialistici, e quello di Responsabile del piano di sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Direttore tecnico, solo se non stabilmente alle dipendenze dell'impresa, dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale.

Il Direttore tecnico, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato dall'Appaltatore al Comune di Ercolano ed al Direttore dei Lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

Il Comune di Ercolano, di propria iniziativa o su indicazioni della Direzione Lavori, ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato del Direttore tecnico di cantiere senza bisogno di darne motivazione alcuna e senza indennità di sorta per l'Appaltatore e/o per lo stesso Direttore tecnico.

Il Direttore tecnico collaborerà con il Direttore dei lavori e/o con il Collaudatore per tutti gli adempimenti tecnici, richiesti da questi ultimi, da effettuarsi in cantiere: rilievi, misure topografiche, tracciamenti, misurazioni, controlli, contabilizzazione, sviluppo di elementi grafici, ecc.

Il Direttore tecnico dovrà essere munito di tutte le strumentazioni necessarie a quanto sopra.

Tutti gli oneri ed i costi derivanti dagli obblighi di cui sopra restano a carico dell'Appaltatore.

Il Direttore tecnico dovrà assicurare, ai sensi dell'art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall'art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l'Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni dei lavori e relative riprese, si applicheranno le disposizioni contenute nel C.A. e nelle linee guida dell'ANAC qualora redatte.

Art. 28 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Comune di Ercolano previe valutazioni discrezionali ed equitative e purché le domande pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata per l'ultimazione dei lavori e, comunque, prima del sessantesimo giorno precedente la medesima scadenza.

La proroga potrà essere concessa anche per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione.

Il RUP, previo parere della Direzione Lavori, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di proroga, emetterà la propria risposta.

In caso di concessione di proroga, la maggior durata dei lavori, anche per cause non imputabili all'impresa, non attribuirà all'Appaltatore alcun diritto a maggiori oneri, indennizzi o equi-compensi e, pertanto, ogni richiesta in tal senso si intenderà inaccettabile, irricevibile ed inammissibile.

In caso di diniego alla proroga da parte del RUP, l'impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni di sorta.

Non costituiscono motivo di proroga e non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove di laboratorio, prove di carico, prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente CSA e dal CGA;
f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla S.A., dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei

lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., fino alla relativa revoca.

Art. 29 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A discrezione della Direzione dei Lavori saranno eseguiti, in corso d'opera, tutte quelle verifiche tecniche e pratiche intese ad accettare la qualità e la quantità dei materiali forniti, le modalità di esecuzione, le installazioni e forniture effettuate ed inoltre si faranno tutte quelle prove preliminari che la Direzione Lavori riterrà opportune per meglio valutare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni contrattuali.

I risultati e le prove verranno trascritte in un apposito verbale ove saranno elencate le manchevolezze e le deficienze eventualmente riscontrate e dove verrà fissato un termine entro il quale l'impresa dovrà provvedere alla loro eliminazione.

Ove l'impresa non ripari le deficienze entro il termine fissato, si procederà a norma dell'art. 18 del C.G.A..

I controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilità dell'Appaltatore a norma dell'art.19 del C.G.A.

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito certificato secondo le disposizioni di cui all'art. 199 del R.G..

Art. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti.

Resteranno a totale carico dell'Appaltatore, per qualsiasi causa prodotti, anche eccezionali (compresi gli afflussi di acque meteoriche), i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di macchinari, di baracche o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e, in nessun caso, sotto pena di decadenza, non oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera rimarranno a rischio dell'Appaltatore, per qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno sempre essere rifiutati se, al momento dell'impiego, non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere riconosciuti di forza maggiore, è limitato all'importo dei lavori necessari ed occorrenti per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 31 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del presente C.S.A., delle normative specifiche di settore nonchè delle norme U.N.I., C.N.R., DIN.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore dovrà sottoporre, entro il termine max di 10 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori ed a sua cura e spese, i campioni dei principali elementi dell'intervento.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire, a propria cura e spese, presso il laboratorio o istituto indicato dalla Direzione Lavori, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile dei materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Comune di Ercolano si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Ad ultimazione dei lavori e su richiesta della Direzione Lavori o del Collaudatore, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, produrre certificazioni o schede tecniche delle caratteristiche dei materiali utilizzati.

Per le prescrizioni particolari relativi ai materiali previsti in progetto, si rinvia al disciplinare tecnico ed a tutti gli atti progettuali, nessuno escluso, idonei ad individuarli.

Art. 32 - ANNOTAZIONE CONTABILE DEI LAVORI

I lavori a corpo saranno annotati sul libretto delle misure registrando la quota percentuale dell'aliquota relativa alla categoria di lavoro in cui l'opera è stata suddivisa, secondo la tecnica del WBS di cui all'art. 6 del presente CSA ed in analogia, in quanto compatibile e non in contrasto, a quanto disposto dall'art. 184 del R.G..

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento, quantificazione e misurazione delle opere compiute.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti e si procederà come indicato dalla vigente normativa.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Per tutte le opere per le quali si dovesse applicare la tecnica della misura, le varie quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, a peso ed a numero, escluso ogni altro metodo.

Per le opere in ferro si procederà ai relativi verbali di pesatura (escluso verniciature ed altro).

Art. 33 - CONTABILITA' DEI LAVORI

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli indicati all'art. 181 del R.G. e, precisamente:

a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste_wbs-wbe;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità';
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati di avanzamento lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione;
i) esibizione delle ricevute di avvenuto scarico dei materiali di risulta e/o sversamento dei reflui fognari presso le discariche autorizzate.

L'onere e la spesa relativa all'acquisto e vidimazione dei libri contabili ed alla redazione dei documenti contabili sono a carico dell'Appaltatore.

Per la contabilità si procederà secondo le disposizioni di cui al Capo I del Titolo XI del R.G., ovvero dall'art. 178 all'art. 202.

Il Direttore Tecnico dell'impresa fornirà ogni e qualunque assistenza tecnica richiesta dalla Direzione dei Lavori non esclusa lo sviluppo di misure e controlli di qualità e quantità.

Art. 34 - LIQUIDAZIONI IN ACCONTO E RATA DI SALDO

L'Appaltatore avrà diritto a liquidazioni in acconto (art. 195 del R.G.), in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto dell'eventuale ribasso d'asta e delle prescritte ritenute (0,5% per infortuni; 5% dovuto al cosiddetto "*make good*" e di un ulteriore 5% per il "*completamento delle prove di funzionamento*": art. 6 del presente C.S.A.) raggiunge la cifra minima, al netto dell'IVA, pari ad **€ 30.000,00 (euro TRENTAMILA/00) oltre IVA, comprensiva della corrispondente aliquota degli oneri per la sicurezza,** e ciò previa comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Direzione Lavori, dell'ipotesi di raggiungimento della ammontare dei lavori per cui è previsto il pagamento in acconto nonchè fino alla concorrenza della rata di saldo pari alla differenza dell'importo degli acconti ricevuti con l'importo del conto finale.

La liquidazione dei costi di sicurezza potrà essere autorizzata solo sulla scorta della contabilità specifica relativa alla sicurezza senza alcuna valutazione di carattere "proporzionale".

Non è ammessa la liquidazione anticipata delle ritenute che verranno, invece, svincolate esclusivamente a collaudo.

E' facoltà dell'Appaltatore richiedere al 1° SAL la liquidazione di tutte le spese della progettazione esecutiva previa presentazione della polizza fideiussoria del/i progettista/i, fatture quietanzate del/i professionista/i e attestazione di regolarità contributiva degli stessi.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell'Appaltatore, la Direzione Lavori trasmetterà gli atti contabili relativi al richiesto stato d'avanzamento al Responsabile del Procedimento.

Dalla predetta data di scadenza di trasmissione del SAL, matureranno i tempi per la emissione del certificato di pagamento (45gg dalla maturazione del corrispondente stato d'avanzamento) e per il relativo pagamento (30 gg dall'emissione del certificato di pagamento).

Per la redazione dei SAL e per l'ammissibilità dei singoli pacchetti di lavorazione da poter liquidare (solo se eseguiti al 100%), si rinvia a quanto specificato per la *programmazione dell'opera* di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

Tutte quelle lavorazioni ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite completamente e non eseguite a regola d'arte non verranno ammesse nella contabilità del SAL e, quindi, non si procederà alla loro liquidazione.

La liquidazione delle rate di acconto, da parte del RUP, è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'impresa appaltatrice e della eventuale subappaltrice, del regolare pagamento dei premi previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti (INAIL, INPS, CASSA EDILE) e, da parte del Direttore dei Lavori, del regolare rispetto del programma esecutivo di cui all'art. 6 del presente CSA; ovvero si procederà alla liquidazione del SAL corrispondente alle lavorazioni indicate nel predetto programma esecutivo e coincidenti con il tempo e periodo di presentazione del SAL stesso.

Non si procederà alla liquidazione del SAL quando non si avrà corrispondenza tra importo del SAL e tempistica indicata nel programma esecutivo.

La certificazione unica di regolarità contributiva (**DURC**) dovrà essere relativa, in occasione di ogni SAL e dello Stato Finale, al periodo relativo al relativo SAL.

La fatturazione, da parte dell'Appaltatore, dovrà avvenire successivamente alla ricezione del DURC, a pena dell'irricevibilità della stessa fattura con restituzione da parte del RUP.

Ogni fattura dovrà riportare l'identificativo CIG e/o CUP fornito dall'Amministrazione Comunale.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore (IBAN) in sede di gara d'appalto.

Non avendo il **DURC** effetti liberatori per l'Appaltatore, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione della rata di saldo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione se prescritto, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

La rata di saldo, comunque, non potrà essere inferiore al 10% del prezzo netto dell'intera opera e potrà essere liquidata previa garanzia fidejussoria, redatta secondo lo schema 1.4 e scheda tecnica 1.4 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), pari all'importo della rata maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del C.A..

Inoltre il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte di cui all'art. 8 del C.G.A..

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, ne di chiedere lo scioglimento del contratto.

In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, l'impresa avrà diritto al pagamento delle opere eseguite anche se non si sarà raggiunta la cifra della rata di acconto.

I materiali a piè d'opera, ove accettati dalla Direzione Lavori e depositati presso il cantiere con oneri di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell'Appaltatore, potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti e valutati al 50% del loro prezzo in opera a norma dell'art.180 del R.G..

L'impresa appaltatrice non potrà pretendere nessun pagamento per lavori eseguiti in più ovvero per quelli eseguiti di propria iniziativa, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

L'ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo, corrispondente al 90% del prezzo netto dell'intera opera, al netto delle prescritte ritenute e delle rate di acconto corrisposte, si emetterà dopo il verbale di ultimazione dei lavori.

La rata di saldo, che comprenderà anche lo svincolo delle predette ritenute e differenze, verrà pagata non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (ove prescritto), previo accertamento dell'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi e previa presentazione di garanzia fidejussoria a norma dell'art. 103 comma 6 del C.A..

Il pagamento della rata di saldo, come sopra specificato, non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del Codice Civile.

Contemporaneamente alla rata di saldo si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia.

Art. 35 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Comune di Ercolano per i relativi adempimenti.

Non si procederà alla redazione del conto finale se l'appaltatore non presenterà apposito certificato **DURC** in corso di validità, specifico per il periodo relativo al relativo SAL finale e per il cantiere in argomento.

Il conto finale potrà essere ritenuto completato solo dopo l'acquisizione del certificato dell'Agenzia delle Entrate circa la verifica della regolarità del pagamento delle imposte e tasse dell'Appaltatore.

Pertanto il tempo sopra indicato per la redazione del conto finale decorrerà dall'acquisizione dei suddetti certificati da parte dalla Direzione Lavori dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 36 - COLLAUDO

Il collaudo dovrà avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori e dovrà essere ultimato entro tre mesi dall'acquisizione della relazione sul conto finale e di tutte le certificazioni di rito.

Il collaudo sarà espletato secondo le modalità di cui all'art. 102 del C.A., dell'art. 224 del R.G. e del Titolo X del R.G..

Non saranno considerati tempi di collaudo quelli derivanti al rilascio, da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi nonché dei laboratori ufficiali e/o associazioni menzionati nel presente Capitolato, dei relativi collaudi, certificati liberatori e/o di regolarità contributiva, certificazioni dei materiali e delle prove eseguite, e quant'altro richiesto ed occorrente per la definizione del collaudo medesimo.

I predetti tempi non attribuibili all'organo di collaudo, saranno opportunamente verbalizzati dal collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Tali verbali verranno trasmessi al Responsabile del Procedimento per le eventuali determinazioni in merito.

Tutte le spese relative al collaudo, tranne la parcella professionale, sono a carico dell'Appaltatore.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del C.A. il certificato di collaudo, nei casi espressamente indicati nel decreto di cui all'art. 102 comma 8 del C.A., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione; per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro è sempre facoltà della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di **regolare esecuzione** (art. 102 co 2 del C.A.) che dovrà, comunque, essere emesso, dal direttore dei lavori, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite, a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori e fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, qualsiasi onere a carico dell'Amministrazione Comunale e salvo i maggiori oneri sanciti dagli artt. 1666-1667-1668-1669-1673 del Codice Civile.

L'impresa, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, salvo i danni eventuali ed il normale deperimento dovuto all'uso e a colpa di terzi, sarà tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo saranno giudicati necessari.

A garanzia degli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, l'Appaltatore presenterà polizza fidejussoria indicata all'art. 16 del presente CSA.

Art. 38 - ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico ed a spese dell'Appaltatore i seguenti oneri, adempimenti e prescrizioni:

1. Tutte le spese e gli oneri già indicati e previsti negli articoli del presente Capitolato Speciale nonché in quelli del C.G.A. e del R.G..
2. **La progettazione esecutiva dell'intervento (architettonico, strutturale, impiantistico),** da redigersi nei tempi e con le modalità stabilite al capitolo 2 del presente capitolato.
3. **L'acquisizione preventiva,** senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, **di tutti i pareri necessari (Vigili del Fuoco, Soprintendenza BAAS, ASL, etc)** per rendere cantierabile il progetto esecutivo.
4. **Gli oneri per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del C.A., mediante Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA)..**
5. Studio della tempistica, del programma esecutivo e delle WBS con scomposizione mediante WBE.
6. Redazione piani di sicurezza operativi e/o sostitutivi. Adeguamento a DUVRI.
7. Tutte le spese di contratto, di registrazione, diritti e spese contrattuali, di copie progetti e per l'acquisto e vidimazione dei libri contabili.
8. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione, di protezione, di sicurezza ed igiene.
9. La messa in sicurezza del cantiere mobile, mediante l'installazione di idonea segnaletica diurna e notturna, nonché eventuale segnaletica stradale per avvertimenti di pericolo e/o deviazioni di traffico veicolare.
10. Impiego di personale addetto ("movieri") per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale in presenza di cantiere stradale e/o intervento temporaneo di automezzi atti all'appalto.
11. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori.
12. Le indennità o il pagamento di occupazioni temporanee di aree o immobili privati, per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 64 e seguenti della legge 26/05/1865 n. 2359.
13. Il pagamento di indennità, tasse, occupazioni di suolo pubblico e quant'altro richiesto, eventualmente, dal Comune.
14. La fornitura ed installazione di almeno n.1 tabellone relativi all'appalto delle dimensioni e tipo indicato al precedente art.22.
15. L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione.
16. La manutenzione e la piena efficienza dei macchinari e delle attrezzature di lavoro.
17. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere.
18. L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli.
19. La vigilanza e guardiania del cantiere, fino a collaudo, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera. Per la custodia del cantiere l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
20. La stipula di una polizza R.C.T. ed a garanzia delle opere di manutenzione fino a collaudo, con massimale unico pari a **€ 2.000.000,00 (euro duemilioni/00)** ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all'art. 16 e 37 del presente C.S.A..
21. La pulizia costante del cantiere e la pulizia a fine lavori compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
22. La fornitura di un locale uso ufficio per la Direzione Lavori, opportunamente attrezzato, arredato, illuminato e riscaldato secondo le richieste del Direttore dei Lavori, compresa la relativa manutenzione.
23. La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere.
24. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di

utenza dei suddetti servizi.

25. Tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di effettuare allacciamenti di servizi e/o di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ACQUEDOTTO, E.N.E.L., TELECOM, ISPSEL, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica, compreso eventuali elaborazioni grafiche e/o relazioni tecniche, per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti, per gli allacciamenti dei servizi e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.
26. Tutti gli adempimenti, compreso le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative ed Enti, per il conseguimento delle certificazioni previste dalla legge (impianti etc.) ivi compreso il deposito e l'autorizzazione del Genio Civile delle opere strutturali ed il parere definitivo del Comando VV.FF., ove occorrenti.
27. Le spese per campioni, saggi e prove di laboratorio, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con l'onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e delle operazioni di collaudo.
28. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su eventuali pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
29. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione Comunale in attesa della posa in opera o quindi ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuali nei siti di deposito che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale.
30. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.
31. L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria se non dipendente stabilmente dell'Appaltatore e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dei lavori, all'Comune di Ercolano che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richiesta per ulteriori compensi.
32. L'assistenza con mano d'opera, mezzi od attrezzature specifiche di tutte le prove (anche di carico), verifiche, controlli o rilievi agli impianti eventualmente disposte dalla Direzione Lavori e/o dal Collaudatore.
33. Realizzazione di prototipi e campioni nel numero e nella misura stabiliti dalla Direzione Lavori apportandovi tutte le modifiche ed i miglioramenti anche non previsti nei grafici esecutivi.
34. Pesatura delle eventuali opere in ferro.
35. Le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L.. Le fotografie saranno nel formato 18x24, a colore, riprodotte nel numero di copie richieste dal D.L. unitamente al negativo. Il numero totale di riproduzioni non potrà essere superiore al numero di **500** per tutta la durata dell'appalto. Oltre alle fotografie, la direzione lavori potrà richiedere, sempre a spese dell'Appaltatore, anche rilievi filmati durante l'esecuzione delle opere.
36. **Progettazioni operative** (o costruttive), impiantistiche e specialistiche costruttive (impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, elettrici e speciali, ascensori, impianti oleodinamici e meccanici, ecc.) nonchè progettazioni di dettaglio e quelle relative alle strutture di qualunque tipo (muratura, acciaio, cemento armato, cemento armato precompresso, legno), redatti da ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine Professionale e da consegnare in sei copie all'Amministrazione Comunale, compreso l'onere dei depositi e/o di tutte le pratiche per ottenere pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario e previsto dalla legge.
37. Aggiornamento continuo dei disegni del "come costruito" mediante professionista nominato, a propria cura e spese, dall'Appaltatore.
38. Prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio e/o profilati metallici, bulloni, laterizi e quant'altro, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
39. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 55/90, gli oneri della sicurezza e le spese per tutti gli

adempimenti indicati all'art. 131 del C.A., compreso le spese e gli oneri per il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

40. Impiegare nei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.M. Ambiente 08/05/2003 n. 203 (G.U. 05/08/2003 n. 180), almeno il 30% di manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati.
41. Tutti gli oneri e le spese per il recapito dei rifiuti presso una discarica autorizzata.

Quando l'Appaltatore non adempia ai predetti obblighi, l'Ente appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore.

In tal caso sarà applicata, inoltre, una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi, debba provvedere l'Ente appaltante.

Per la mancanza o il cattivo stato della tabella di cantiere sarà applicata all'Appaltatore una multa di **€ 1.000,00 (euro mille/00)** ed una penale giornaliera di **€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)** dal giorno della contestata inadempienza fino a quella dell'apposizione o riparazione.

L'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale appaltante nonchè l'importo delle multe e delle penali, saranno addebitate sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel presente articolo e negli altri articoli è conglobato nei prezzi unitari e/o a corpo allegati all'offerta avendone, l'impresa, tenuto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 39 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti impegnati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Quindi l'Appaltatore è obbligato ad applicare sia le condizioni normative e retributive, non inferiori a quelle risultati dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell'offerta nella categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori.

E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 n° 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, l'Ente Appaltante procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti.

L'Ente Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

L'Ente Appaltante disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del C.A..

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del C.A..

L’Appaltatore dovrà comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere secondo il piano di sicurezza redatto dall’impresa.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovrà assicurare, ai sensi dell’art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall’art. 5 della legge 13/08/2010 n. 136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l’Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l’indicazione del committente.

Art. 40 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è l’unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle regole dell’arte e alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei grafici esecutivi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Comune di Ercolano e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Comune di Ercolano in conseguenza della sospensione.

Art. 41 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI

Il Comune di Ercolano, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla direzione lavori.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori e considerata fra le cause di forza maggiore previste dal R.G..

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà al Comune di Ercolano, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in un luogo, indicato dalla Direzione Lavori, entro il territorio di competenza del Comune di Ercolano, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art. 42 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE

L'appaltatore, nel dichiarare di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi, ha valutato e tenuto conto anche di tutti gli oneri e le spese derivanti dalle eventuali condizioni di disagio in presenza delle quali si dovrà comunque operare: *presenza di uffici in funzione, presenza di studenti, docenti e non docenti, utenti della scuola in generale, presenza di pubblico, presenza di mobili, suppellettili, documentazioni, attrezzature, ecc..*

Restano comunque a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le spese per gli spostamenti di mobili, suppellettili, documentazioni, attrezzature, ecc. e/o traslochi e/o protezione e/o risistemazione di tutto quanto movimentato, e quant'altro collegato strettamente alle contingenze locali.

L'impresa inoltre, senza poter sollevare obiezione alcuna, accetta l'esecuzione dei lavori in questione anche con la presenza contemporanea sui luoghi di maestranze e mezzi del Comune di Ercolano, di eventuali altre imprese, subappaltatori, fornitori e quant'altro.

L'impresa appaltatrice quindi dichiara di aver tenuto conto di tutte le suddette circostanze nella formulazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, non avrà diritto a pretendere alcun compenso o indennizzo o risarcimento o variazione dei prezzi o risoluzione del contratto od altro per ogni conseguenza derivante dalle predette circostanze e, quindi, per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, rallentamenti, difficoltà operative, condizioni disagiate, contemporanea esecuzione, ecc..

Art. 43 - GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione Comunale appaltante prima che il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite al Comune di Ercolano.

Art. 44 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del C.A., saranno di competenza, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, del giudice ordinario del luogo dove sarà stipulato il contratto.

Resta escluso il deferimento al collegio arbitrale.

Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dagli artt. 190 e 191 del R.G..

Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto dell'art. 205 del C.A..

Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art. 205 del C.A. nonchè all'art. 32 del C.G.A..

Art. 45 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in

opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 46 - CONSEGNA DELL'OPERA ALL'ENTE APPALTANTE

Successivamente al collaudo e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Ente appaltante della documentazione necessaria, l'opera sarà presa in consegna dal medesimo Ente permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art.1669 del codice civile.

E' facoltà dell'Ente appaltante di utilizzare l'opera o parti funzionali di essa prima che intervenga il collaudo, qualora ne abbia la necessità e sempreché si verificano le condizioni e le modalità di cui all'art. 230 del R.G..

Art. 47 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s. m. e i. "Piano straordinario antimafia", tutti gli operatori coinvolti nel presente appalto, sono obbligati ad utilizzare **conti correnti bancari o postali dedicati**, anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico (bancario o postale), fatti salvi i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo della documentazione della spesa.

Ogni bonifico deve riportare il codice identificativo gara (CIG) e/o il codice unico di progetto (CUP) che fornirà la Stazione Appaltante.

Ogni fattura dovrà riportare l'identificativo CIG e/o CUP.

Tra i documenti da presentare per la verifica dei requisiti per l'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligo contrattuale tra le parti, pena la **nullità assoluta** del contratto stesso.

I contratti di subappalto e subcontraenti devono contenere la clausola contrattuale circa la tracciabilità dei pagamenti, pena la nullità assoluta del relativo contratto.

La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010.

Art. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale appaltante eserciterà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei lavori a spese dell'Appaltatore, oltre che nei casi previste dalle leggi e/o regolamenti vigenti, anche nei seguenti casi:

1. quando l'Appaltatore consegni il progetto esecutivo con 30 giorni di ritardo o lo consegni gravemente carente;
2. quando il progetto esecutivo non possa essere approvato per verifica negativa;
3. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, sia in notevole ritardo rispetto all'avanzamento regolare dei lavori; per notevole ritardo si deve intende un periodo complessivo, anche non consecutivo, che determina una penale superiore al 10% dell'importo del contratto;
4. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e/o autorizzata, sospenda l'esecuzione dei lavori per oltre 30 giorni anche non consecutivi;
5. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, esegua opere in variante senza l'approvazione della Stazione Appaltante;
6. al verificarsi delle situazioni previste all'art. 108 del C.A.;
7. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
8. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
9. proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.;
10. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E' fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 109 del C.A..

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato così come la contestazione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed il cantiere nello stato in cui si trovano.

Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione del fatto all'Appaltatore, di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad esso comunicazione con lettera raccomandata a.r. o con p.e.c.

Nel caso di risoluzione per fatto imputabile all'Appaltatore, questi ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con decurtazione degli oneri aggiuntivi, derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore spesa derivante al Comune per affidare ad altra impresa l'appalto, qualora il Comune stesso si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 110 del C.A. nonché le ulteriori vigenti disposizioni di Legge e Regolamento applicabili in caso di recesso dell'Amministrazione concedente.

Art. 49 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICORRENTI NEL CAPITOLATO E NEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, dono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento.

Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1362 Intenzione dei contraenti

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

1363 Interpretazione complessiva delle clausole

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

1364 Espressioni generali

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

1365 Indicazioni esemplificative

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

1366 Interpretazione di buona fede

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

1367 Conservazione del contratto

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

1368 Pratiche generali interpretative

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

1369 Espressioni con più sensi

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

1374 Integrazione del contratto

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

1456 Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

1460 Eccezione d'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente con la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

1655 Nozione

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

1656 Subappalto

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

1658 Fornitura della materia

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

1663 Denuncia dei difetti della materia

L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

1665 Verifica e pagamento dell'opera

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

1666 Verifica e pagamento di singole partite

Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

1667 Difformità e vizi dell'opera

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

1669 Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

1671 Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

1672 Impossibilità di esecuzione dell'opera

Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

1673 Perimento o deterioramento della cosa

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.

1957 Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Capitolo 2 – progettazione esecutiva: disciplinare prestazionale

Art. 1 - OGGETTO E PRESCRIZIONI GENERALI

L'Appaltatore dovrà redigere, a propria cura e spese, il progetto esecutivo, comprensivo della relazione geologica-tecnica e delle relative prove in situ ed in laboratorio, relativo all'appalto integrato in questione che deve essere redatto secondo le indicazioni, gli indirizzi e gli obiettivi di cui al progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n. 515 del 20.11.2018.

Il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con il progettista incaricato dall'impresa appaltatrice, procederà a verificare la conformità del progetto esecutivo con il progetto definitivo ed all'offerta migliorativa al fine di accertare l'unità progettuale.

Il RUP potrà utilizzare una apposita società accreditata e qualificata per la verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del C.A..

In ogni caso, tutti gli oneri della verifica sono a carico dell'appaltatore.

Al contraddittorio parteciperà anche il Direttore dei Lavori ed eventualmente il progettista del progetto definitivo che si esprimeranno in ordine a tale conformità.

I controlli eseguiti dall'Amministrazione Comunale appaltante sulla progettazione e sulla sua accettazione, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto da professionisti di provata e documentata esperienza nel relativo settore specialistico (architettonico, strutturale e impiantistico.

I requisiti che dovranno possedere i progettisti saranno indicati nel bando di gara.

Nel caso di più progettisti specialistici, tutti abilitati ed iscritti nei rispettivi Albi o Ordini Professionali, l'Appaltatore dovrà nominare un coordinatore della progettazione a cui spetterà la responsabilità della unitarietà del progetto esecutivo secondo l'elenco degli elaborati richiesti dall'Amministrazione Comunale appaltante in sede di gara di appalto.

Il coordinatore del progetto esecutivo ed i progettisti specialistici e qualificati devono essere individuati ed indicati in sede di offerta.

L'impresa è obbligata, per ogni professionista incaricato, di trasmettere i rispettivi curriculum professionali.

Ogni professionista dovrà dimostrare il possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara.

Il coordinatore del progetto esecutivo sarà unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante circa il rispetto degli oneri e delle prestazioni indicate nel presente CSA e nel bando di gara.

Il coordinatore del progetto dovrà garantire la qualità del progetto, lo standard richiesto dall'Ente appaltante e la pianificazione della progettazione.

Il coordinatore è chiamato ad intrattenere tutti i rapporti con il Comune di Ercolano e, più espressamente, con il Responsabile del Procedimento e con il Dirigente Direzione LL.PP., al fine di favorire il processo di controllo e verifica del progetto esecutivo.

Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dal progettista specialistico, dal coordinatore del progetto e dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, gli elaborati dovranno essere sottoscritti, oltre che dal progettista specialistico e dal coordinatore, anche dal rappresentante dell'impresa capogruppo.

Ai fini della verifica ed in relazione agli eventuali calcoli statici ed impiantistici esecutivi, l'impresa dovrà acquisire, se previsto, il parere preventivo del Comando Provinciale dei VV.FF., della Soprintendenza per i BBAACC e/o Archeologica e dell'ASL competente.

N.B.: In relazione alle migliorie proposte, il concorrente-aggiudicatario dovrà acquisire gli eventuali pareri necessari e/o obbligatori (ASL, VVFF, Soprintendenza, AQP, ecc.).

Resterà anche a cura e spesa dell'impresa appaltatrice la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento del progetto dei piani generali di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni.

Per quest'ultimo adempimento il professionista incaricato dall'impresa appaltatrice, con oneri e spese sempre a carico della stessa impresa, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Il coordinatore del progetto esecutivo, incaricato dall'impresa, nel seguito indicato semplicemente come "professionista", svolgerà l'incarico e svilupperà la progettazione secondo le linee guida del Comune di Ercolano e secondo le specifiche indicazioni del Dirigente del Settore LL.PP. e/o Responsabile del Procedimento nonché, in ogni caso, nel pieno rispetto del C.A. e della L.R.A. nonché delle norme del Regolamento dei LL.PP. (DPR n.207/2010) nella parte rimasta ancora in vigore, della parte del Capitolato Generale d'appalto (D.M. LL.PP. n.145/2000) nella parte rimasta ancora in vigore, delle leggi e normative tecniche specifiche di settore riferite al particolare tipo di opere in progetto (architettonico, strutturale, impiantistico, agrario).

Sia il Dirigente del Settore LL.PP. che il Responsabile del Procedimento potranno obbligare l'Appaltatore ed il professionista ad inserire nel progetto esecutivo categorie di lavoro, tecnologie, e materiali anche diversi o non previsti al solo fine di rendere l'opera fruibile correttamente e realizzata a regola d'arte secondo le più moderne tecnologie ed esperienze.

L'Appaltatore, tramite il professionista, si impegna ad apportare al progetto esecutivo le modifiche eventualmente richieste dal Dirigente del Settore LL.PP. e/o dal Responsabile del procedimento, anche durante le fasi di approvazione, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Fino a quel momento il professionista è obbligato ad apportare, senza maggiorazione alcuna, tutte le variazioni richieste anche al fine di ottenere gli eventuali pareri e/o nulla-osta e/o autorizzazioni da parte di altri Enti.

La progettazione esecutiva si intende completata al momento dell'approvazione da parte del Comune di Ercolano.

Nel caso che il professionista non ottemperasse alle prescrizioni impartite oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante la redazione del progetto esecutivo, il Dirigente del Settore LL.PP. ne informerà l'Appaltatore e comunicherà la sua decisione in merito che potrà comprendere anche la sostituzione del professionista coordinatore o di qualunque altro professionista incaricato dall'Appaltatore ovvero potrà comprendere anche la risoluzione, in danno dell'impresa appaltatrice, del contratto d'appalto ove le carenze evidenziate potessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo.

L'incarico professionale sarà svolto con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed a quelle eventualmente emanate nel corso dell'espletamento dello stesso e fino al conseguimento delle approvazioni e delle autorizzazioni prescritte, nonché secondo le indicazioni impartite dal Dirigente del Settore LL.PP. ovvero dal Responsabile del Procedimento.

Il <u>progetto esecutivo</u> dovrà essere sottoposto al procedimento di <u>verifica</u> in conformità dell'art. 26 del C.A.

Il RUP, in contraddittorio con il professionista, fisserà una sequenza di <u>almeno 2 controlli</u>, normalmente ad un terzo ed a due terzi del periodo concesso per la consegna del progetto esecutivo, per la verifica della corretta prosecuzione della progettazione secondo gli accordi intercorsi e gli elaborati concordati ed indicati in sede di offerta; per ogni controllo si redigerà apposito verbale.

Il predetto verbale di controllo dovrà essere trasmesso al Dirigente del Settore LL.PP. entro cinque giorni dalla data della sua sottoscrizione.

Gli onorari professionali, determinati in sede di bando di gara, sono e restano fissi ed invariabili e nessuna maggiorazione di competenze sarà dovuta o riconosciuta all'impresa appaltatrice anche nel caso che l'importo contrattuale dei lavori sarà superiore a quello indicato.

I professionisti incaricati dall'impresa appaltatrice, nell'accettare l'incarico, dovranno presentare una dichiarazione di responsabilità attestante:

- *di accettare l'incarico conferito dall'Impresa …… per la redazione della progettazione esecutiva dei lavori di* **……..**
- *non versare in situazione d'incompatibilità con l'incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione;*
- *di esercitare esclusivamente la libera professione e di non essere dipendente di Amministrazione Pubblica;*
- *di possedere tutti i requisiti di abilitazione e di iscrizione all'Ordine professionale, previsti dalla legge;*

- *di possedere tutte le competenze e le attrezzature necessarie per l'espletamento dell'incarico da conferire nonchè la conoscenza dei luoghi;*
- *di non aver riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, né di trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dagli artt. 51 e 52-comma 1 del DPR 30/08/2000 n. 412;*
- *di non traversi in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attività, di concordato preventivo, ovvero che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;*
- *che nei propri confronti non è mai stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato o per patteggiamento per qualsiasi reato che incida sulla moralità e serietà professionale;*
- *che non si trova in una delle condizioni che determinano la incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa antimafia vigente, e di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.; e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare comportanti sanzioni interdittive;*
- *che presso il Casellario giudiziale di …….. nulla risulta iscritto a suo nome;*
- *che è in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente e di impegnarsi a dimostrare la propria regolarità contributiva prima della sottoscrizione del contratto d'incarico;*
- *che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;*
- *che non si è mai reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste;*
- *di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;*
- *di ritenere congruo ed adeguato il compenso professionale, a corpo, posto a base di gara;*
- *di aver valutato congrui ed adeguati i tempi previsti per la prestazione professionale richiesta per l'opera da realizzare.*
- *di aver preso piena conoscenza e di accettare senza alcuna condizione la lettera di invito ed il contratto d'incarico.*

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

L'impresa appaltatrice dovrà depositare presso la Direzione LL.PP. del Comune di Ercolano, tutti gli elaborati del progetto esecutivo richiesti in sede di gara d'appalto, nel numero di copie eliografiche richieste dai vari Enti che dovranno esprimere eventuali pareri od approvazioni o per depositi, e consegnando all'Ente appaltante almeno altre **8 copie** per la gestione dell'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà presentare, inoltre, tutti i grafici del progetto esecutivo su supporto magnetico elaborato con files formato .dwg.

I files dovranno essere distinti secondo il numero od il codice identificativo del singolo elaborato.

Ciascun disegno deve essere realizzato in un numero di layer sufficiente a distinguere le varie parti e deve comprendere l'elenco grafico-descrittivo di tutte le opere, delle finiture e dei materiali previsti.

Tutte le relazioni tecniche dovranno essere consegnate anche su supporto magnetico in files formato .doc.

La contabilità dovrà essere leggibile, o convertita per essere leggibile, mediante il programma automatico in uso presso il Settore LL.PP..

Tutti gli elaborati in copia cartacea dovranno essere timbrate e firmate dal professionista coordinatore e dal professionista incaricato per la rispettiva progettazione specializzata di settore (architettonico, strutturale, impiantistica, agronomica-paesaggistica).

Gli elaborati da presentare sono quelli precisamente indicati nel bando di gara.

Art. 4 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il progetto esecutivo deve essere consegnato **entro 20 (venti) giorni** lavorativi dalla data della firma del verbale di consegna dei lavori da parte dell'impresa aggiudicatrice.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna estensione dei tempi indicati per ritardi delle attività di progettazione.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto esecutivo e nel rispetto delle specifiche disposizioni normative contenute negli artt. da 36 a 45 del R.G., deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e materiale.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'opera o il lavoro da realizzare.

Il cronoprogramma dei lavori (elaborato obbligatorio del progetto esecutivo) dovrà comprendere una relazione esplicativa, un diagramma della distribuzione mensile degli importi delle varie categorie di lavoro correlato ad un diagramma tempi-importi progressivi; il cronoprogramma, quindi, deve determinare la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo, deve prevedere un periodo di mobilitazione per la fase di impianto di cantiere ed adempimenti tecnici-amministrativi connessi all'effettivo inizio dei lavori, deve prevedere le date e gli importi degli stati d'avanzamento sulla base di una produzione mensile compatibile con le lavorazioni previste, deve tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Il professionista incaricato ovvero il coordinatore del progetto esecutivo, ai fini della prevista procedura di validazione deve rilasciare una dichiarazione, ai sensi dell'art.2 della legge 04/01/1968 n. 15 e dell'art. 1 del DPR 20/10/1998 n. 403, attestante (a seconda dei casi) quanto segue:

- *è stata eseguita la progettazione esecutiva delle **strutture** nel rispetto di tutte le norme vigenti e che gli importi relativi alle opere strutturali, inseriti nel computo metrico estimativo, attengono esattamente le lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo;*
- *è stata eseguita la progettazione esecutiva delle **rifiniture architettoniche e completamenti** nel rispetto di tutte le norme vigenti e che gli importi delle relative opere, inserite nel computo metrico estimativo, attengono esattamente le lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo;*
- *è stata eseguita la progettazione esecutiva degli **impianti termotecnici** nel rispetto di tutte le norme vigenti e che gli importi relativi a tali impianti, inseriti nel computo metrico estimativo, attengono esattamente le lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo;*
- *è stata eseguita la progettazione esecutiva degli **impianti elettrici** nel rispetto di tutte le norme vigenti e che gli importi relativi a tali impianti, inseriti nel computo metrico estimativo, attengono esattamente le lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo;*
- *è stata eseguita la progettazione esecutiva degli **impianti idrici – fognari** nel rispetto di tutte le norme vigenti e che gli importi relativi a tali impianti, inseriti nel computo metrico estimativo, attengono esattamente le lavorazioni scaturenti dal medesimo progetto esecutivo.*

Il professionista incaricato deve identificare tutta la normativa tecnica di settore applicabile alla relativa progettazione affidata.

Il progetto esecutivo deve essere redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti a cura e spese dell'impresa appaltatrice e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di verifica o di dettaglio delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di scavi, di saggi e di rilievi (anche della rete degli impianti esistenti e dei servizi del sottosuolo) effettuati a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e i piani resteranno di proprietà piena e assoluta del Comune di Ercolano la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni e nel rispetto dell'art. 106 del C.A., tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Nell'appalto integrato viene data estrema importanza ai tempi di realizzazione del progetto esecutivo e alla qualità della progettazione, per tale ragione vengono specificate alcune forme di intervento:

a) il tempo di consegna della progettazione viene indicato in **20 (venti)** giorni lavorativi;
b) la sede di redazione della progettazione esecutiva (ai sensi dell'art. 24 R.G.);

c) il numero degli elaborati viene indicato nel bando di gara ed ogni eventuale variazione richiederà l'autorizzazione motivata del Responsabile del Procedimento a seguito di una attenta valutazione;

d) l'impresa concorrente è tenuta a specificare, in sede di gara d'appalto, nell'allegato "B" al CSA:
   - il tempo di redazione di ogni singolo elaborato, espresso in ore uomo (h/u);
   - somma dei singoli tempi espresso in ore uomo (h/u) ed in giorni complessivi (gg.);
   - l'elenco degli elaborati del progetto esecutivo da presentare, con la % di completamento richiesto e con i tempi indicati, dovrà essere firmato, a pena di esclusione, in ogni pagina, da tutti i progettisti proposti dal concorrente, dal coordinatore del progetto e dal legale rappresentante dell'impresa o, in caso di raggruppamento, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo;

e) in base alla tempistica progettuale, il concorrente deve dichiarare:
   - il numero dei professionisti che saranno utilizzati nella predisposizione del progetto esecutivo;
   - le generalità di ogni professionista, comprensivo di abilitazione, residenza, n. telefono, iscrizione professionale;
   - le generalità del coordinatore del progetto, comprensivo di abilitazione, residenza, n. telefono, iscrizione professionale;
   - esperienza di ogni singolo professionista, documentata da curriculum professionale, nella specializzazione per cui è chiamato a sviluppare il progetto (per il progettista architettonico, l'esperienza deve comprendere la progettazione di ……..);
   - curriculum professionale del coordinatore del progetto.

f) l'impresa concorrente è tenuta a redigere un cronoprogramma impegnativo del progetto esecutivo, secondo lo schema indicato in sede di bando di gara, sottoscritto, a pena di esclusione, da tutti i progettisti partecipanti e proposti dal concorrente, dal coordinatore del progetto e dal legale rappresentante dell'impresa o, in caso di raggruppamento, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo; potranno essere apportate solo le migliorie che non comportano aumento dell'importo contrattuale dei lavori.

Possono formare oggetto di proposte di miglioria le variazioni dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori; la idoneità delle proposte migliorative è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione; la disciplina economica delle migliorie proposte è regolata dall'art. 162 del R.G. e dall'art. 7 del CSA.

Nella fase di realizzazione del progetto esecutivo, l'Appaltatore è chiamato a predisporre gli elaborati indicati nell'elenco "B" al CSA presentato, dallo stesso, in sede di gara d'appalto e secondo il grado di completamento richiesto; l'elenco degli elaborati richiesti è di tipo **minimale** e possono essere previste solo integrazioni, senza tuttavia modificare quelli richiesti, al fine di rappresentare tutti gli elementi fondamentali per la realizzazione del progetto esecutivo, per la razionalizzazione degli interventi, per la precisa individuazione della tempistica, per la migliore rappresentazione della WBS, per una economica gestione della manutenzione e per la corretta esecuzione delle opere.

Art. 5 - GARANZIE E PENALI

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 106 comma 9 del C.A., risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Il professionista incaricato dall'impresa concorrente, ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett.e) del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito nella legge 14.09.2011 n. 148, e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista deve dichiarare,in sede di gara, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale che non potrà essere inferiore ad € 1.000.000,00==.

L'impresa appaltatrice, a garanzia della corretta redazione del progetto esecutivo, dovrà richiedere ai professionisti incaricati la polizza di responsabilità di cui all'art. 24 comma 4 del C.A. e depositarla al Comune.

Tutte le spese e gli oneri per la progettazione ed ogni e qualunque adempimento fino all'approvazione del progetto esecutivo restano sempre a carico dell'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività di progettazione con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente appaltante.

Qualora la presentazione del progetto esecutivo venisse ritardata oltre i termini ultimi sopra stabiliti sarà applicata una penale pari al **€ 1.000,00 (euro mille/00)** per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

Nel caso che il ritardo ecceda complessivamente i 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi, il Comune di Ercolano resterà libera da ogni impegno verso l'impresa inadempiente senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese, salvo rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale per i danni subiti a causa del mancato espletamento dell'incarico e con incameramento della cauzione definitiva.

Il Comune di Ercolano, in caso di massimo ritardo, procederà alla rescissione del contratto, all'incameramento della cauzione ed affiderà l'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

CITTA' DI ERCOLANO
Provincia di NAPOLI

Settore Lavori Pubblici
Dirigente: ing. Aniello Moccia
Corso Resina, 39 – 80056 Ercolano (NA)
Tel. 081 7881223 – fax 081 7881221 – email: aniello.moccia@comune.ercolano.na.it - pec: utc.ercolano@legalmail.it
P. IVA 01546501212 - Cod. Fisc. 80017980634

ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DEI SUBAPPALTI
ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50 DEL 18.04.2016 e s.m.i. e

Le imprese appaltatrici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e i..

L'Impresa che chiede il subappalto deve verificare, in qualità di committente, la sussistenza dell'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII del decreto stesso (vedi nota esplicativa).
Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (c.d. categorie superspecilistiche – SIOS) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Documenti da produrre
Richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'impresa appaltatrice corredata dalla seguente documentazione:

1. **Copia del contratto di subappalto, condizionato alla futura autorizzazione, recante fra le clausole contrattuali**:
- l'indicazione precisa delle lavorazioni subappaltate (*in conformità della dichiarazione effettuata in sede di gara*);
- l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- che l'indicazione che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- l'indicazione del pieno e incondizionato impegno al rispetto del "Protocollo di legalità negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune di Ercolano e la Prefettura di Napoli in data 09.01.2008;
- che saranno applicati gli stessi prezzi unitari contrattuali applicando un ribasso del …..% (*non superiore al 20% rispetto ai prezzi di affidamento – art. 118 co 4*);
- l'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla lavorazione da subappaltare e che a tale importo non viene applicato alcun ribasso;
- che l'impresa ……., in qualità di subappaltatore dell'impresa appaltatrice, in conformità del contratto d'appalto sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa appaltatrice in data ……. N. …….. di rep., avente CIG n. _____/ CUP n. _____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;
- che l'impresa ……., in qualità di subappaltatore dell'impresa appaltatrice, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche;
- che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di subappalto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o posatale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ad esso inerenti;
- che i corrispettivi spettanti all'impresa ……., in qualità di subappaltatore, dovranno essere intestati a ……. mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato secondo le prescrizioni di legge, presso ……, IBAN:……..;
- che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente sono: (*nome, cognome, data e luogo di nascita, CF*);
- che ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi, deve essere obbligatoriamente comunicato alla stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta modifica;
- che l'impresa appaltatrice si impegna ad inviare il presente contratto all'Amministrazione Comunale;

2. **Dichiarazione** dell'impresa aggiudicataria relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 Cod.Civ. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

3. **Documentazione dell'impresa subappaltatrice che dimostri il possesso dei requisiti di qualificazione costituita da:**

a) Attestazione **SOA**, corredata da autocertificazione di conformità all'originale, resa dal legale rappresentante dell'impresa, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità dello stesso in corso di validità.

IN ALTERNATIVA PER SUBAPPALTI DI IMPORTO INFERIORE O PARI A € 150.000,00

Dichiarazione dell'impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l'Amm.ne Com.le si riserva la facoltà di procedere alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti mediante richiesta, della documentazione di cui appresso:

- **[art. 90, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni]** – l'importo dei lavori aventi caratteristiche analoghe a quelli della categoria per la quale l'impresa ha richiesto il subappalto che deve essere documentato

per tutti i soggetti

da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta di subappalto, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; tali lavori devono appartenere alla natura indicata nella categoria per la quale l'impresa ha chiesto l'iscrizione.

Si precisa che i certificati di cui sopra devono contenere i dati relativi ai lavori eseguiti rilasciati dall'amministrazione appaltante (o dichiarazione del committente, nel caso di lavori effettuati per conto del committente privato, ovvero autodichiarazione nel caso di lavori in proprio).

In merito ai lavori eseguiti si precisa, altresì, che gli stessi possono riguardare anche lavori non collaudati, in quanto l'attestazione di buon esito prescinde dalle risultanze del collaudo.

La somma dell'importo totale dei lavori deve essere almeno pari al valore indicato dall'impresa nella domanda.

- **[art. 90, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni]** – il costo sostenuto per il personale dipendente non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti, il costo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere documentato

per le società di capitali e le società cooperative dalle copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;

per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili dalle copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;

per le ditte individuali , le società di persone, i consorzi di cooperative , i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili dalle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi dell'ultimo quinquennio, con la prova dell'avvenuta presentazione.

In ogni caso l'impresa dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione, relativa alla consistenza dell'organico distinto nelle varie categorie.

per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere e) ed f) del D.L.g.s . 163/2006 , e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte dalle copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 79, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria; per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinato ai fini della contribuzione INAIL.

- **[art. 90, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni]** – il possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione della categoria per la quale l'impresa ha chiesto l'iscrizione deve essere documentata

per tutti i soggetti

da dichiarazione che indichi il possesso di adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed ogni equipaggiamento tecnico, sia essa in proprietà, locazione finanziaria o in noleggio.)

4. **Dichiarazione**, da parte della subappaltatrice, ai fini dell'attestazione dei requisiti di ordine generale di tutti i soggetti individuati dalla norma, circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di altre cause che precludono la partecipazione a gare d'appalto;

5. **Dichiarazione** dell'impresa subappaltatrice inerente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con numeri di posizione e regolarità contributiva; l'iscrizione alla Camera di Commercio (con numero, data, attività avviate);

6. **Dichiarazione** circa il Casellario Giudiziario ed Carichi pendenti dei soggetti con poteri di rappresentanza del subappaltatore;

7. **Dichiarazione** circa l'osservanza delle norme di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 (in caso di esenzione dall'obbligo di cui sopra è necessaria che la dichiarazione sia a contenuto negativo); di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n, 81/2008 e s.m. e i.; di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all'art. 29 comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i. come previsto dall'art. 17 comma 1 lett. a) del medesimo decreto;

8. **Dichiarazione**, relativa alla composizione societaria della subappaltatrice, prevista dal D.P.C.M. 187/91 per le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, anche se cooperative o consorzi;

Informativa ex art. 13 D.Lvo. 196/2003 e s.m.i..
Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.lvo. 196/2003 e s.m.i., artt. 13 e 22, l'Amministrazione Comunale fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personale e dei dati sensibili e/o giudiziari:

- Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;
- I dati forniti verranno trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico ed in particolare i **dati di carattere giudiziario**, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2011 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'art. 21 del D.Lvo. 196/2003 e s.m.i.;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
- I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la procedura di autorizzazione al subappalto;
- Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Taranto;
- Responsabile del trattamento è il funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti della Direzione LL.PP. Comune di Taranto;
- In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lvo. 196/2003 e s.m.i..

Nota esplicativa: documentazione per il controllo della verifica della idoneità tecnico professionale
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
ALLEGATO XVII – Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97.

1) Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo;

2) I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3) In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.